

## L'ESECUZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 c.p.c.) E IL NUOVO TERMINE DECADENZIALE

### **PREMESSA**

Il presente lavoro rappresenta una breve dissertazione sulla recente riforma, introdotta dal D.L. n. 59/2016 contenente *“Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”* convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016. In particolare, si propone di analizzare, la modifica che l'art. 4, comma primo, lett. l) del d.l. in parola ha apportato al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., il quale oggi prevede un termine entro il quale l'opposizione all'esecuzione deve essere esperita, non potendo più essere proposta *“dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”*.

L'intento del legislatore, così come evidenziato nella relazione ministeriale, è certamente quello di rendere più celere la definizione del processo esecutivo, anticipando il momento finale entro il quale proporre l'opposizione e impedendo così al debitore di avvalersi del rimedio oppositorio in una fase avanzata del processo per meri fini dilatori a danno del creditore.

Nell'elaborato, dopo una prima parte nella quale si analizza l'opposizione all'esecuzione in termini generali, si è posta maggiore attenzione alle problematiche introdotte dalla nuova barriera preclusiva, cercando di analizzare i problemi irrisolti ed eventualmente le possibili soluzioni.

Il breve termine decorso dall'introduzione del termine *de quo*, non ha consentito la produzione di una giurisprudenza consolidata in un senso o nell'altro, pertanto l'exkursus si è basato soprattutto sul dibattito dottrinale.

Da ciò è osservato che la dottrina ha evidenziato, in primo luogo, un pericoloso “vuoto di tutela” che, con l'introduzione del nuovo termine, sembra profilarsi tra la fase che va dall'ordinanza di vendita o assegnazione alla fase satisfattiva ponendosi il dubbio

di un eventuale contrasto con gli artt. 24 e 111 della nostra Carta Costituzionale, tutelanti rispettivamente il diritto di difesa e la garanzia di un giusto processo. A ciò si è replicato osservando che l'introduzione della preclusione temporale (in linea con l'evoluzione del nostro sistema processuale, sempre più improntato alla regola delle preclusioni) non rappresenta una violazione di diritti costituzionali poiché le clausole finali del nuovo art. 615 c.p.c. consentono di agire per fatti sopravvenuti o per cause non imputabili al debitore.

Consequenziale all'introduzione del nuovo termine è stata la modifica del comma terzo dell'art. 492 c.p.c., il quale oggi aggiunge ai preesistenti un ulteriore avviso che l'atto di pignoramento deve contenere: *“a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”*. Il legislatore però non ha specificato qual è la conseguenza dell'omissione di tale avvertenza. La dottrina maggioritaria ritiene che, non essendo l'avvertimento previsto a pena di nullità né essendo quest'ultimo un elemento essenziale al raggiungimento dello scopo dell'atto di pignoramento, in ossequio ai principi stabiliti dall'art. 156 c.p.c., la sua omissione non causi la nullità dell'atto. Si tratta, tutt'al più di una mera irregolarità, che ha come conseguenza quella di consentire all'esecutato di proporre opposizione all'esecuzione, oltre il termine di decadenza previsto, per cause a lui non imputabili.

Si è trattato l'incidenza della riforma sulla permanenza in capo al giudice dell'esecuzione del potere di rilievo d'ufficio del difetto del titolo esecutivo. Sul tema dottrina e giurisprudenza sono concordi sulla permanenza del potere/dovere del g.e. di verificare la sussistenza e validità del titolo esecutivo durante tutto il corso del procedimento.

Si è trattato altresì dell'eventuale incidenza del nuovo termine relativamente all'annoso dibattito sulla stabilità della distribuzione forzata, pervenendo alla conclusione dell'irrelevanza della riforma su tale questione.

Si è trattato infine del rapporto tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione distributiva di cui all'art. 512 c.p.c.

Come premesso, la mancanza di una giurisprudenza consolidata e il continuo evolversi del dibattito dottrinale lasciano ancora aperte talune tematiche, denunciando l'inefficacia dell'intervento legislativo.

## CAPITOLO PRIMO

### **L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 615 C.P.C.**

*1. Profili introduttivi. 2. L'exkursus delle riforme espropriative. 3. Le caratteristiche delle opposizioni esecutive. 4. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. 5. I motivi non deducibili in presenza di titoli esecutivi giudiziali. 6. La legittimazione attiva. 6.1. La legittimazione passiva. 7. La fase sommaria del giudizio. 7.1. La fase a cognizione piena. 8. La sentenza che decide dell'opposizione.*

#### **1. Profili introduttivi**

Le opposizioni esecutive, disciplinate dal titolo V del Libro III del codice di procedura civile, sono rimedi processuali che servono per contestare un'esecuzione forzata illegittima sotto il profilo sostanziale o processuale.

Dal punto di vista strutturale, si parla di processi di cognizione autonomi e diversi rispetto a quello di esecuzione; dal punto di vista funzionale, invece, le opposizioni sono connesse al processo di esecuzione poiché è da questo che si originano ed è su questo che producono i loro effetti.

Il Titolo V suddivide le opposizioni in: opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione ed in opposizioni di terzi. Della prima tipologia, inoltre, fanno parte l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi.

Le tre opposizioni presentano tratti in comune. Sono, infatti, tutte dirette a negare la legittimità dell'esecuzione: le opposizioni ex artt. 615 ss. e 619 ss. c.p.c. sul piano della sostanza, l'opposizione ex art. 617 ss. c.p.c. sul piano della forma. Le stesse, ancora, possono essere proposte sia in presenza di un'esecuzione non ancora iniziata, sia in presenza di un'esecuzione già iniziata e, in entrambi i casi, solamente su istanza di parte e mai d'ufficio. Ulteriore forma di opposizione è quella disciplinata dall'art. 512 c.p.c. e

relativa alle controversie che possono sorgere in sede di distribuzione della somma ricavata.

La presente trattazione si focalizzerà sul primo dei rimedi giudiziali, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., analizzandone la disciplina codicistica anche alla luce delle riforme intervenute e delle questioni sollevate da queste ultime sulle quali dottrina e giurisprudenza, tuttora, si interrogano.

Il lavoro di tesi si compone di una parte statica e di una parte dinamica. Nella prima, che è costituita dal primo capitolo, si analizzano i presupposti storici e generali dell'opposizione all'esecuzione. Nella seconda, invece, si farà espresso rimando al nuovo termine introdotto nel secondo comma dell'art. 615 c.p.c. dal D.L. n. 59/2016, evidenziando i dubbi interpretativi che la novella preclusione ha fatto sorgere e le possibili soluzioni che i primi commentatori hanno proposto.

In tutto il lavoro, inoltre, si terrà conto delle varie criticità che sono emerse negli ultimi anni in merito all'istituto qui in esame, nonché delle questioni ancora aperte sollevate dalle riforme.

## **2. L'exkursus delle riforme espropriative**

Sul sistema delle opposizioni esecutive, varie sono state le riforme che si sono, nel tempo, susseguite.

Il codice del 1865 non conteneva un titolo dedicato alle opposizioni. Ciononostante, vi erano diverse norme all'interno della disciplina dell'esecuzione mobiliare ed immobiliare che consentivano al debitore non soltanto di contestare l'esecuzione sotto il profilo dell'esistenza e dell'entità del credito, ma anche di eccepire le nullità degli atti del processo esecutivo. In particolare, le norme rilevanti in tal senso erano gli artt. 579, 580, 645, 649, 655 c.p.c. Dall'esegesi di queste norme si possono ricavare alcuni principi regolanti la materia dell'opposizione nel codice del 1865. Si pensi, innanzitutto, che l'opposizione a precetto non aveva di regola carattere sospensivo. Inoltre, sia l'opposizione all'esecuzione che l'opposizione agli atti non erano più proponibili dopo la vendita o l'assegnazione. Infine, le sentenze di rigetto delle opposizioni che sollevavano

eccezioni di nullità non erano appellabili, fatta eccezione per il caso in cui la nullità riguardasse il titolo esecutivo.

Il codice del 1865, in definitiva, non conteneva una disciplina organica della materia in grado di differenziare i rimedi oppositori in base al contenuto delle contestazioni proponibili. Illustre dottrina<sup>1</sup>, pertanto, si occupò di mettere a punto un primo tentativo di distinzione tra opposizioni di merito ed opposizioni di ordine. Le prime avevano ad oggetto l'accertamento negativo, totale o parziale, del debito, mentre le seconde miravano all'accertamento delle nullità del processo esecutivo. Nelle prime, inoltre, rientravano sia la mancanza del titolo esecutivo, sia l'impignorabilità dei beni.

Gli esiti del lavoro della dottrina e del contributo della giurisprudenza<sup>2</sup> furono recepiti dal legislatore del 1940.

L'opposizione all'esecuzione è, dunque, oggi disciplinata nel Titolo V del libro terzo del codice di procedura civile insieme all'opposizione agli atti esecutivi ed all'opposizione di terzo all'esecuzione.

Dall'entrata in vigore del codice ad oggi, molte sono state le riforme che hanno interessato la materia, fra le quali devono essere certamente annoverate la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, e la legge 24 febbraio 2006, n. 52<sup>3</sup>.

Dette riforme sono il risultato della volontà del legislatore di modificare i termini di proposizione dell'esecuzione, ma anche di riconoscere il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo oltre che l'esecuzione già pendente.

La fase che, con queste riforme, è stata maggiormente coinvolta, quindi, è la fase introduttiva delle opposizioni esecutive proposte in pendenza dell'esecuzione, che si presenta alquanto problematica a causa della stretta correlazione fra attività esecutive e attività cognitive destinate a svolgersi davanti al giudice dell'esecuzione<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. F. Carnelutti, *Lezioni di diritto processuale civile. Processo di esecuzione*, Vol. III, Padova, 1933, p.174 ss.

<sup>2</sup> L. Mattiolo, *Trattato di diritto giudiziario civile italiano*, Vol. V, Torino, 1932, p. 368 e ss.

<sup>3</sup> D. Longo, *Le opposizioni dell'esecutato e dei terzi nel processo esecutivo*, in G. Miccolis, C. Perago (a cura di), *L'esecuzione forzata riformata*, Torino, 2009, p. 549 ss.; B. Capponi, *Appunti sulle opposizioni esecutive dopo le riforme del 2005-2006*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2007, p. 603 ss.

<sup>4</sup> M. Montanari, *Opposizioni esecutive proposte nel corso dell'esecuzione e disciplina del processo ordinario di cognizione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2004, p. 497 ss.; R. Oriani, *La sospensione dell'esecuzione (sul combinato disposto degli artt. 615 e 624 c.p.c.)*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, p. 258 ss.; A. Storto, *Note su alcune questioni in tema di opposizione all'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2000, p. 233 ss.

Si pensi, a tal riguardo, al novellato art. 185 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, sul quale la legge n. 52/2006 è intervenuta stabilendo che alla prima udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione dovessero applicarsi le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio. Il risvolto di questa novella è stato fortemente negativo, inducendo la dottrina più illustre<sup>5</sup> ad interrogarsi sull'intero processo di esecuzione, così come voluto dal legislatore del 2006 e sulla cameralizzazione del giudizio di opposizione.

Il legislatore del 2006, ancora, ha voluto riscrivere la fase introduttiva delle opposizioni di cui agli articoli 615, 616 e 619 c.p.c., promosse in pendenza dell'esecuzione, prevedendo una struttura bifasica o a due tempi, al fine di generare una sorta di commistione fra il potere del giudice dell'esecuzione e quello del giudice di cognizione. Invero, la prima delle fasi suddette si deve svolgere dinanzi al giudice dell'esecuzione, il quale deve adottare i provvedimenti immediati; la seconda fase deve svolgersi dinanzi al giudice di cognizione, chiamato, invece, a definire l'opposizione nel merito.

Il legislatore del 2006, quindi, ha inteso creare due fasi, una sommaria e l'altra ordinaria a cognizione piena, collegate fra di loro dal provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione stabilisce il termine perentorio per introdurre la fase a cognizione piena ed ordinaria.

Soltanto alcuni dei problemi creati dalle riforme del 2005 e del 2006 sono stati risolti dalla riforma del processo civile avvenuta ad opera della legge n. 69/2009. Ad esempio, quest'ultima legge non è riuscita ad intervenire adeguatamente sulla fase introduttiva delle opposizioni, mantenendo incertezza sul momento effettivo dell'introduzione dell'opposizione ed il rito applicabile in occasione della prima udienza fissata dinanzi al giudice dell'esecuzione<sup>6</sup>.

Molti dei problemi creati dalle riforme del 2005-2006 sono rimasti infatti inalterati anche dopo l'intervento legislativo del 2009. Pertanto, la dottrina più attenta e la giurisprudenza, dopo siffatto intervento, hanno continuato a chiedersi se vi fosse coerenza in un sistema che prevedesse di organizzare l'opposizione a precetto sulla base di un doppio grado di merito e che assegnasse un differente trattamento alle contestazioni sul merito delle

---

<sup>5</sup> A.A. Romano, *La nuova opposizione all'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2006, p. 489 ss.

<sup>6</sup> B. Capponi, *Il processo civile e il regime transitorio della legge n. 69 del 18 giugno 2009*, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 1179 ss.

pretese creditorie a seconda che queste fossero nate in via di azione in un ordinario giudizio di cognizione o in via d'eccezione nell'ambito di un'esecuzione già pendente. Sarà, poi, il D.L. n. 59/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 119/2016, a rivoluzionare il sistema organizzativo relativo alle opposizioni all'esecuzione e ad impiantare nuovi basi in materia di procedure esecutive e concorsuali.

### **3. Le caratteristiche delle opposizioni esecutive**

Il codice prevede diverse forme di opposizioni, differenziate in ragione del loro possibile oggetto e della legittimazione a proporle. Si identificano, così, l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., mediante la quale si contesta il diritto della parte istante di agire in via esecutiva prima che l'esecuzione abbia inizio o ad esecuzione già iniziata, ed in tale ultimo caso la contestazione potrà riguardare anche la pignorabilità dei beni, secondo quanto stabilito dal secondo comma; l'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., tramite la quale possono farsi valere vizi dei singoli atti dell'esecuzione o di atti alla stessa preliminari; l'opposizione di terzo all'esecuzione, di cui all'art. 619 c.p.c., per mezzo della quale il terzo, i cui beni siano stati illegittimamente colpiti dall'esecuzione a carico del debitore fa valere la sua estraneità al processo e, pertanto, la non aggredibilità del suo patrimonio.

Nella sola espropriazione forzata è regolata, anche, una caratteristica forma di opposizione, la cosiddetta opposizione distributiva o controversia in sede di riparto, di cui agli articoli 512 e 511, comma 2, c.p.c., rivolta alla risoluzione delle contestazioni che possono sorgere nella fase di distribuzione del ricavato e che potranno riguardare non soltanto la collocazione privilegiata dei creditori in merito alla misura ed all'entità dei crediti, ma anche la domanda di sostituzione.

### **4. L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.**

L'opposizione all'esecuzione è disciplinata dagli articoli 615 e 616 del codice di procedura civile.

A norma dell'art. 615 c.p.c. si può proporre opposizione all'esecuzione qualora si contesti il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. L'opposizione investe, dunque, il merito dell'esecuzione. Con essa l'esecutato chiede l'accertamento negativo del diritto vantato da uno o più creditori ad ottenere l'esecuzione coattiva del credito.

L'opposizione all'esecuzione trova il proprio fondamento nel principio dell'efficacia incondizionata del titolo esecutivo di cui al brocardo latino *nulla executio sine titulo*.

Secondo tale principio, il processo di esecuzione può essere avviato e portato a termine in presenza di un titolo esecutivo, il quale è in grado di attribuire al diritto che si intende soddisfare una certezza giuridica sufficiente a consentire la sua attuazione senza la necessità di ulteriori verifiche ed accertamenti.

Il titolo esecutivo può essere giudiziale o stragiudiziale. Nel primo caso, in sede di opposizione all'esecuzione, le contestazioni di merito inerenti l'esistenza o il modo di essere del diritto di credito incorporato nel provvedimento incontrano il limite dato dall'operare della regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile. Nel secondo caso, si possono far valere tutte le contestazioni, le difese e le eccezioni che sarebbero ammissibili nell'ordinario giudizio di cognizione.

L'esistenza del titolo esecutivo e la sua collocazione al centro del processo comportano una differenziazione fra le questioni inerenti all'*an* dell'esecuzione, riguardanti il possesso del titolo, e le questioni inerenti al come l'esecuzione debba svolgersi, creando, così, una distinzione fra l'opposizione di merito e l'opposizione formale.

Con la prima forma di opposizione, si contesta la legittimità dell'esecuzione anche con espresso riferimento alla vicenda sostanziale che la giustifica. Con la seconda tipologia di opposizione, invece, si viene a contestare la regolarità, la legittimità, la congruità e l'opportunità di un atto di esecuzione.

La presenza delle opposizioni quali autonomi incidenti cognitivi che sorgono nel corso dell'esecuzione forzata ha, per molto tempo, legittimato ricostruzioni tendenti ad escludere *ab origine* la possibilità di cognizioni incidentali del giudice dell'esecuzione, ed a negare la stessa vigenza del principio del contraddittorio nel processo esecutivo.

Di qui gli sforzi della dottrina, volti a dimostrare che le opposizioni sono parte integrante del processo di esecuzione, nonostante si tratti di momenti ben distinti all'interno di un'unica forma di tutela giurisdizionale.

L'opposizione all'esecuzione può assumere forme diverse a seconda del momento in cui essa viene proposta. La stessa, difatti, può proporsi sia ad esecuzione non ancora iniziata, sia ad esecuzione iniziata.

Nel primo caso, si parla di opposizione all'esecuzione preventiva, nel secondo si parla di opposizione all'esecuzione successiva.

L'art. 615, comma 1, c.p.c., in particolare, disciplina l'opposizione preventiva all'esecuzione, la quale si propone dopo la notifica dell'atto di precetto, ma prima dell'inizio del pignoramento. Si sostanzia in una domanda di accertamento negativo del diritto dell'istante a procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto.

Per questo motivo, detta tipologia di opposizione si definisce, più comunemente, "opposizione a precetto", in quanto l'unico atto esistente da censurare è, appunto, il precetto. Nello specifico, la Cassazione ha più volte affermato che l'oggetto del giudizio consiste, in questo caso, nell'accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione al momento della notifica del precetto<sup>7</sup>.

L'opposizione può riguardare anche soltanto una parte del credito. In tal caso, il precetto sarà dichiarato da giudice nullo o inefficace solo parzialmente, mentre l'esecuzione continuerà per la parte di credito che residua.

L'opposizione si propone con citazione, oppure con ricorso davanti al giudice competente a seconda del rito che regola la materia oggetto della controversia.

In relazione alla competenza funzionale del giudice dell'esecuzione l'art. 27, comma 1, c.p.c., prevede che per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 c.p.c. il giudice competente è quello del luogo dell'esecuzione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 480<sup>8</sup> c.p.c.; nel caso in cui il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel Comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, competente sarà il giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto. In quest'ultimo caso, le notificazioni alla parte istante vengono fatte presso la cancelleria del giudice stesso.

Per quanto qui interessa, occorre rilevare che al giudizio di opposizione preventiva si applica il rito del lavoro nei casi previsti dall'art. 618 bis c.p.c. Si tratta dei casi in cui l'opposizione si propone avverso un precetto emesso nell'ambito di controversie di

---

<sup>7</sup> In questo senso, Cass. Civ. n. 18512/2007; Cass. Civ. n. 20634/2006.

<sup>8</sup> Il foro sussidiario, di cui all'art. 480 c.p.c., può essere utilizzato anche quando il credito abbia indicato nel precetto un luogo in cui non esistono beni da pignorare o risieda un terzo debitore dell'esecutato.

lavoro, assistenza e previdenza, ma anche nei casi di rilascio conseguente a locazione, comodato o affitto di azienda.

Diversamente, nel caso in cui la controversia si riferisca ad uno dei rapporti elencati all'art. 1 d.lgs. n. 5/2003, l'opposizione preventiva si introdurrebbe con atto di citazione dinanzi al giudice competente nelle forme previste dall'art. 615, comma 1, c.p.c.: in questo precipuo caso, il procedimento seguirà, però, le regole del rito speciale previsto per le controversie in materia commerciale, finanziaria o bancaria.

Infine, l'opposizione preventiva proposta nelle forme del procedimento sommario non cautelare è regolata dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c.

Il giudizio, quindi, segue le regole comuni del processo ordinario di cognizione o del rito specifico richiesto con l'eccezione che, in ogni caso, non si applica la sospensione feriale dei termini processuali che va dal 1° agosto al 15 settembre. Come potrebbe *prima facie* sembrare, tale eccezione non è prevista a tutela del debitore esecutato, bensì ha lo scopo di garantire una definizione il più possibile celere delle controversie relative alle opposizioni esecutive, tant'è che essa si applica anche quando l'esecuzione si è conclusa<sup>9</sup>. Infatti, essa opera anche quando il procedimento di opposizione deve proseguire ai soli fini del regolamento delle spese processuali in quanto è cessata la materia del contendere<sup>10</sup>. In generale può considerarsi che il principio secondo cui alle opposizioni esecutive non si applica la sospensione feriale dei termini è riferibile all'intero procedimento. Pertanto, il predetto principio si applica anche ai tempi per proporre ricorso per Cassazione<sup>11</sup>.

Trattandosi di un giudizio a cognizione piena, il creditore opposto potrà proporre domanda riconvenzionale per far valere ulteriori ragioni creditorie. La domanda riconvenzionale può essere utile per conseguire un nuovo titolo esecutivo che potrà o aggiungersi al primo, o utilizzarsi nel caso in cui quest'ultimo sia stato dichiarato invalido<sup>12</sup>. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il creditore possa proporre domanda riconvenzionale per ottenere altresì un titolo esecutivo fondato su un diverso

---

<sup>9</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 6103/2006; Cass. Civ. n. 5684/2006.

<sup>10</sup> Si vedano, Cass. Civ. n. 10132/2003; Cass. Civ. n. 658/1998.

<sup>11</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 2041/2010.

<sup>12</sup> V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Vol. 3, Napoli, 1957, p. 344. S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, Vol. 1, Milano, 1966, p. 219 ss. Si veda, ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., n. 14554/2000.

credito<sup>13</sup>. Di contrario avviso è la dottrina, la quale ritiene che una domanda con tale tipo di contenuto non rientrerebbe nella figura della domanda riconvenzionale<sup>14</sup>.

La costituzione del creditore deve essere tempestiva in modo da non incorrere nelle decadenze previste di cui all'art. 167 c.p.c.

A sua volta, il debitore potrà proporre una riconvenzionale della riconvenzionale per chiedere, tra l'altro, una condanna del creditore al pagamento della differenza del maggior credito dedotto in compensazione<sup>15</sup>.

In sede di opposizione il debitore, contestualmente all'atto di citazione oppure in udienza, può chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il giudice potrà concedere la sospensione solamente nel caso in cui il debitore dimostri la ricorrenza di gravi motivi in virtù dei quali si rende opportuna la sospensione.

La formula "gravi motivi", tuttavia, appare alquanto vaga e generica. Nella pratica, si ritiene che il giudice, per valutare la ricorrenza degli stessi, debba operare una valutazione congiunta tra la possibilità che l'opposizione venga accolta ed il danno che il creditore subirebbe nelle more del giudizio. In sostanza, il giudice dovrebbe rifarsi ai concetti di *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che sono i presupposti per ottenere i provvedimenti cautelari. Per quanto riguarda il danno che il debitore potrebbe subire, esso deve consistere in qualcosa in più rispetto al solo pregiudizio derivante dell'esecuzione in sé<sup>16</sup>. A tal proposito, bisogna dare atto della riforma intervenuta con il D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 132/2015. L'art. 13, comma 1, lettera d) del predetto decreto ha, infatti, inserito un terzo periodo nel primo comma dell'art. 615 c.p.c., ai sensi del quale: "*se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata*"<sup>17</sup>. Si tratta, in questo caso, di una modifica di grande rilievo che permette una maggiore tutela del debitore. In base ad essa, infatti, l'esecutato può ottenere la sospensione del titolo esecutivo soltanto in relazione alla parte contestata.

---

<sup>13</sup> Vedasi Cass. Civ. n. 790/1975.

<sup>14</sup> Cfr. S. Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, Vol. 1, Milano, 1966, p. 219 ss.

<sup>15</sup> Si considerino, a riguardo, Cass. Civ. n. 971/1963; Cass. Civ. n. 1602/1979.

<sup>16</sup> A tal proposito, spesso la giurisprudenza rimanda al concetto di irreparabilità del danno.

<sup>17</sup> Ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. n. 83/2015 le disposizioni dell'art. 13 "*si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita*".

Prima della predetta riforma, non era prevista la possibilità che il giudice sospendesse l'efficacia del titolo esecutivo nel caso in cui il debitore avesse contestato solo parzialmente il credito. Tale circostanza conosceva l'eccezione della possibilità che il debitore avesse provveduto a corrispondere la parte ritenuta dovuta, cioè non contestata. Si trattava di una grave lacuna in pregiudizio del debitore al quale era, pertanto, preclusa la possibilità di chiedere la conversione del pignoramento per la somma residua dovuta e, quindi, la rateizzazione del relativo pagamento.

Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo si caratterizza perché ha contenuto inibitorio a carattere anticipatorio rispetto agli effetti della successiva sentenza. Ne discende che il provvedimento in questione sopravvive all'estinzione del giudizio di opposizione, ma l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo ai sensi dell'art. 669 *octies*, comma 7 e 8, c.p.c., così come modificato dal D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni nella L. n. 80/2005.

All'udienza di comparizione delle parti, il giudice esamina immediatamente l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo. Egli, inoltre, controlla l'esistenza e la validità del titolo esecutivo, verifica la sussistenza di eventuali cause di inefficacia del titolo successive alla sua formazione e decide sull'istanza di sospensione con ordinanza.

Completa la normativa l'art. 624, comma 1, c.p.c., come modificato dalla L. n. 52/2006, il quale prevede che avverso il provvedimento che dispone la sospensione possa proporsi reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. A tal proposito, la Cassazione con la pronuncia n. 1228/2016, ha statuito che avverso l'ordinanza che decide sulla sospensione è ammesso reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., poiché *“è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità tanto nel regime introdotto dall'art. 624 c.p.c., come modificato dalla Legge 24 febbraio 2006 n. 52, quanto in quello successivo di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, secondo cui, allo stesso modo dell'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli articoli 615, 617 e 619 c.p.c. quella emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa non è impugnabile con il ricorso per cassazione, trattandosi nel primo caso di un provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di*

*opposizione*<sup>18</sup>.

Avverso l'ordinanza che decide sul reclamo non è ammesso il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., in quanto si tratta di un provvedimento non definitivo, suscettibile di essere rivisto in sede di giudizio di opposizione. Esso ha efficacia provvisoria limitata al tempo necessario per la definizione del giudizio di opposizione<sup>19</sup>. Pertanto, il provvedimento non è idoneo ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari con la stabilità propria del giudicato<sup>20</sup>.

Passando alla disamina più puntuale dell'opposizione successiva, si deve muovere dalle osservazioni già fatte in merito a quella preventiva e con riferimento al comma 1 dell'art. 615 si è già detto che esso identifica il momento per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione nella notificazione del precetto e che, prima di siffatto momento, l'opposizione all'esecuzione risulta non proponibile<sup>21</sup>. Nella prospettazione del codice antecedente alla riforma del 2016, l'opposizione all'esecuzione non prevedeva un termine finale di ammissibilità, ma poteva proporsi sino fino al momento dell'effettivo esaurimento delle operazioni esecutive. Si pensi, addirittura, che il bisogno di maggiore velocità e di stabilità dei rapporti esecutivi aveva portato buona parte della dottrina a proporre una serie di modificazioni nell'alveo dell'espropriazione forzata<sup>22</sup>.

Tale proposta è stata presa in considerazione nel 2016 dal legislatore, che ha voluto, così, modificare il comma 2 dell'art. 615 c.p.c., inserendo, alla fine del medesimo articolo che *“nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569”*<sup>23</sup>. Per la prima nell'ambito dell'espropriazione forzata, è stato introdotto un termine di decadenza per l'opposizione successiva all'esecuzione, a pena di inammissibilità. In tal

---

<sup>18</sup> In questo, Cass. Civ. n. 24044/2014; Cass. Civ. n. 9371/2014; Cass. Civ. Sez. Lav., n. 1176/2015.

<sup>19</sup> Si vedano Cass. Civ. n. 5342/2009; Cass. Civ. n. 15467/2007; Cass. Civ. n. 19487/2005.

<sup>20</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 14140/2011; Cass. Civ. n. 3919/2006; Cass. Civ. n. 6752/2003.

<sup>21</sup> Si veda, nel merito, Cass. 4 agosto 2016, n. 16281, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, p. 344 ss., con nota di Micali, *Riquilificazione della domanda di opposizione e impugnazione. Note a margine di un rinnovato diniego dell'opposizione all'esecuzione e agli atti prima della notifica del precetto*. In senso opposto, si veda F. Carnelutti, *Istituzioni del processo civile italiano*, III, Roma, 1956, p. 100, secondo il quale la notificazione del titolo esecutivo fa sorgere nel debitore l'interesse ad agire in opposizione.

<sup>22</sup> A. Proto Pisani, *Per un nuovo codice di procedura civile*, in *Foro it.*, 2009, V, p. 101.

<sup>23</sup> M. Farina, *L'opposizione all'esecuzione*, in C. Delle Donne (a cura di), *La nuova espropriazione forzata dopo la legge 30 giugno 2016, n. 119*, Bologna, 2017, p. 793 ss.; B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, p. 451 ss.

senso, occorre dire affermare che la decadenza si verifica nel momento in cui il giudice dell'esecuzione si trova a pronunciare il provvedimento autorizzativo della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, a cui segue l'avvio della cosiddetta fase liquidativa. Questo termine equivale a quello disposto dall'art. 495 c.p.c. relativo alla formulazione dell'istanza di conversione al pignoramento<sup>24</sup>.

Con il nuovo comma 2 dell'art. 615 c.p.c., può essere ammessa l'opposizione all'esecuzione dopo l'ordinanza che dispone la vendita o l'assegnazione, sia quando la medesima si basi su motivi sopravvenuti, sia quando l'opponente dimostri di non essere stato messo nelle condizioni di proporla per ragioni a lui non imputabili.

Lo scopo della riforma è quello di rendere più celeri i procedimenti esecutivi e rappresenta il punto di arrivo di una serie di interventi di riforma finalizzati a disegnare un procedimento che si sviluppa in tempi rapidi che non possono, quindi, essere dilatati dalla proposizione di opposizioni che si sarebbero potute proporre prima dell'inizio della fase liquidatoria.

Il procedimento di opposizione successiva presenta una struttura bifasica. Esso si compone di una fase sommaria, che si svolge davanti allo stesso giudice competente per il procedimento esecutivo<sup>25</sup>, e di una fase a cognizione piena, che si svolge davanti al giudice di merito competente per l'opposizione. La struttura così composta è frutto delle riforme del processo civile del 2005-2006. Prima che queste ultime intervenissero, l'opposizione all'esecuzione successiva era introdotta con ricorso davanti al giudice dell'esecuzione il quale, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., assunti i provvedimenti sulla sospensione, se si riteneva competente, procedeva all'istruzione della causa di merito. Se, invece, si dichiarava incompetente, egli rimetteva le parti davanti al giudice competente, concedendo un termine perentorio per la riassunzione del giudizio.

L'art. 185 disp. att. c.p.c. completava la disciplina disponendo che *“all'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione fissata a norma degli articoli 616, 618 e 619 del codice si applica la disposizione dell'art. 183 del codice”*.

A seguito della riforma intervenuta con la L. n. 353/1990, la quale ha modificato l'art. 183 c.p.c. ed ha introdotto l'art. 180 c.p.c., erano state elaborate in giurisprudenza due diverse tesi interpretative relative alle norme dapprima esaminate.

---

<sup>24</sup> B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, p. 455.

<sup>25</sup> La competenza del giudice dell'esecuzione è di tipo funzionale. Di conseguenza, la stessa non è derogabile.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, l'opposizione all'esecuzione successiva aveva una struttura monofasica: essa veniva introdotta con ricorso, il quale doveva essere integrato nel contenuto ai sensi dell'art. 163 c.p.c., notificato alla controparte ex art. 163 *bis* c.p.c. ed iscritto a ruolo. Il procedimento di opposizione, quindi, si componeva di un'udienza di prima comparizione disciplinata dall'art. 180 c.p.c., ai sensi del quale il giudice era chiamato a decidere in prima istanza sulla sospensione e sulla propria competenza. Se il giudice si fosse ritenuto competente, il procedimento proseguiva con la fissazione dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. Anche la Corte Costituzionale, ha condiviso pienamente questo orientamento<sup>26</sup>.

Un secondo orientamento giurisprudenziale, invece, sosteneva che l'opposizione all'esecuzione successiva fosse caratterizzata da una struttura bifasica. Secondo questa ricostruzione, il ricorso introduttivo, l'integrazione del cui contenuto non era ritenuta necessaria, doveva essere notificato alla controparte anche senza il rispetto dei termini di cui all'art. 163 *bis* c.p.c. In questo senso, il ricorso introduceva la prima fase del procedimento in seno alla quale il giudice dell'esecuzione<sup>27</sup> era chiamato all'assunzione dei provvedimenti in ordine alla sospensione ed alla competenza. La seconda fase, invece, qualora il giudice si fosse ritenuto competente, iniziava con il termine concesso dal medesimo per l'integrazione degli atti e l'iscrizione a ruolo; se, al contrario, il giudice si fosse ritenuto incompetente, l'inizio della seconda fase coincideva con la riassunzione della causa. Siffatta fase si svolgeva, quindi, secondo un ordinario giudizio di cognizione. Il secondo orientamento ottenne l'avallo della giurisprudenza di legittimità.

Il predetto contrasto è stato risolto dalla riforma del 2006, con la quale sono stati riformulati gli articoli 185 disp. att. c.p.c., 616 e 618 c.p.c. Dall'esame delle disposizioni novellate si evince la scelta del legislatore nel senso dell'accoglimento della concezione bifasica del procedimento di opposizione successiva.

Tuttavia, non sono mancati contrasti anche sull'interpretazione della portata della predetta riforma.

---

<sup>26</sup> L'ordinanza della Corte Cost. n. 388/1996, nell'accogliere questa interpretazione e rigettare l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 185 disp. att. c.p.c., aveva affermato che il difetto di coordinamento tra la norma impugnata e gli artt. 180 e 183 c.p.c. *“può essere agevolmente superato dal giudice tramite la fissazione di un'udienza di comparizione nel rispetto di congrui termini, analogamente stabiliti nel processo di cognizione; e, ove ciò non sia possibile - decidendo, per ragioni di urgenza, solo sull'istanza di sospensione - col rinvio a successive udienze degli adempimenti previsti dagli artt. 180 e 183 c.p.c.”*.

<sup>27</sup> Tale fase era considerata preliminare rispetto al giudizio di merito e si collocava all'interno della procedura esecutiva.

C'è stato, infatti, chi ha continuato a sostenere che, anche a seguito della riforma, il procedimento di opposizione all'esecuzione successiva conserverebbe una struttura monofasica. Secondo questa prospettiva<sup>28</sup>, il procedimento di opposizione sarebbe introdotto e sorretto per tutto il suo svolgimento dal ricorso introduttivo. Tale ricostruzione troverebbe conferma nella portata dell'art. 615, comma 2, c.p.c., secondo il quale l'opposizione "si propone" con il ricorso introduttivo, nonché nel dispositivo dell'art. 616 c.p.c., nella parte in cui utilizza l'espressione "riassunzione della causa" in relazione all'ipotesi dell'incompetenza dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice dell'esecuzione. Quest'ultima espressione evidenzerebbe la necessità di proseguire un giudizio che è, quindi, già pendente.

Altri autori, invece, hanno sostenuto che la riforma di cui si discute ha introdotto una vera e propria rivoluzione in materia di giudizi di opposizione, i quali oggi dovrebbero svolgersi tutti in camera di consiglio e definirsi con sentenza non impugnabile<sup>29</sup>.

La tesi prevalsa è quella che attribuisce al procedimento di opposizione successiva una struttura bifasica<sup>30</sup>. Invero, il legislatore ha operato una netta separazione tra la prima fase del procedimento introdotta con il ricorso depositato dall'opponente, la quale si svolge davanti al giudice dell'esecuzione e si conclude con l'assunzione dei provvedimenti sulla sospensione e sulla competenza, e la seconda fase che costituisce un processo di cognizione vero e proprio, la cui introduzione è eventuale perché rimessa all'iniziativa degli interessati.

A sostegno della tesi sulla struttura bifasica del procedimento, ricorre la circostanza secondo cui il procedimento incidentale celebrato davanti al giudice dell'esecuzione appare regolato dalle norme sul procedimento camerale e non da quelle sul processo di cognizione. Nel merito, un altro dato a sostegno è fornito dall'art. 616 c.p.c., il quale

---

<sup>28</sup> In questo senso A. Romano, *La nuova opposizione all'esecuzione (rilevi a prima lettura dopo la legge 24.2.2006, n. 52)*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2006, p. 492 ss.; C. Mandrioli, voce *Opposizione*, in *Enciclopedia del diritto*, XXX, Milano, 1980, p. 434; F. P. Luiso, B. Sassani, *La riforma del processo civile*, Milano, 2006, p. 263 ss.; C. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, Vol. I, Padova, 2008, p. 422.

<sup>29</sup> In questo senso B. Capponi, *L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV legislatura*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2006, p. 22 ss.

<sup>30</sup> Cfr. G.L. Barreca, *La riforma della sospensione del processo esecutivo e delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2006, p. 679 ss.; S. Recchioni, *I nuovi artt. 616 e 624 c.p.c. fra strumentalità "attenuata" ed estinzione del "pignoramento"*, in *Rivista di diritto processuale*, 2006, p. 652; E. Bruschetta, *La riforma del processo civile*, Assago, 2006, p. 40 ss.

prevede che il giudice dell'esecuzione, ritenuto competente l'ufficio giudiziario cui appartiene, fissi un termine perentorio per l'“*introduzione del giudizio di merito*”, “*previa iscrizione a ruolo*”. Mediante queste espressioni, si è ritenuto che il legislatore abbia voluto collocare *ante causam* la fase incidentale introdotta con ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Da ultimo, per completezza, occorre rilevare l'esistenza di una terza tesi<sup>31</sup> che, pur condividendo la premessa dell'interpretazione della natura monofasica dell'introduzione del procedimento di opposizione con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, se ne discosta in quanto ritiene che la fase finalizzata alla decisione sull'istanza di sospensione, debba qualificarsi come *extra causam*. Pertanto, la stessa non si collocherebbe né in corso di causa come sostenuto dalla tesi monofasica, né *ante causam* come sostenuto dalla tesi bifasica. In questo senso, il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione successiva unirebbe due distinte istanze giudiziali: la prima, diretta al giudice dell'esecuzione e recante la richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e la seconda recante la vera domanda contenziosa.

## **5. I motivi non deducibili in presenza di titoli esecutivi giudiziali**

L'opposizione all'esecuzione si atteggia in maniera differente a seconda che la stessa si basi su titoli di formazione giudiziale o su quelli di formazione stragiudiziale.

Il primo tipo di titolo che ci occupa è quello giudiziale nella sua forma per eccellenza: la sentenza. La sola sentenza che può fungere da titolo esecutivo è quella di condanna. Esse, infatti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive. Ne discende che si può agire esecutivamente anche quando la sentenza può essere impugnata in appello.

Ebbene, l'opposizione verso i titoli esecutivi di tipo giudiziale è ritenuta dalla dottrina maggioritaria<sup>32</sup> un rimedio sussidiario e residuale in virtù dei limiti che derivano dal

---

<sup>31</sup> Cfr. M. Montanari, *Il cantiere sempre aperto delle opposizioni esecutive*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2010, p. 397 ss.

<sup>32</sup> R. Oriani, voce *Opposizione all'esecuzione*, in *Digesto civ.*, Torino, 1995, XXIII, p. 590; R. Vaccarella, voce *Opposizioni all'esecuzione*, *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. 24, Roma, 1991, p. 4; M. T. Zanzucchi – C. Vocino, *Diritto processuale civile*, Vol. 3, Milano, 1964, p. 286 e ss.

giudicato, i quali riducono l'ampiezza dell'esecuzione. In base al principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, infatti, l'opposizione non può fondarsi su ragioni di merito relative a fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del diritto sostanziale verificatisi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza-titolo esecutivo. Tali censure dovranno quindi essere fatte valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Inoltre, l'opposizione all'esecuzione non può riguardare vizi di merito relativi alla nullità del titolo giudiziale in virtù di quanto stabilito nell'art. 161, comma 1, c.p.c.<sup>33</sup> Secondo il principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione, le nullità del titolo giudiziale possono essere fatte valere solo attraverso appositi mezzi di impugnazione.

È quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, ad esempio, in relazione al caso in cui il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo. In questo caso, infatti, la nullità della notificazione del provvedimento monitorio può essere fatta valere solo attraverso l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., il cui ambito di applicazione è identificato proprio in base alla distinzione tra nullità ed inesistenza del titolo esecutivo. Solo in quest'ultimo caso, si avrà opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile non trova applicazione solo nel caso in cui la sentenza manchi della sottoscrizione del giudice. Si tratta dell'ipotesi di inesistenza del titolo giudiziale di cui all'art. 161, comma 2, c.p.c.<sup>34</sup>, la quale può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione tutte le volte che non si possano configurare gli elementi ed i presupposti minimi necessari per la produzione dell'effetto di certezza giuridica, che è poi lo scopo del giudicato. Detta inesistenza può pure essere rilevata d'ufficio e può essere fatta valere anche con un'autonoma azione di accertamento non soggetta a termini di prescrizione o di decadenza.

Tali limiti operano altresì nei casi in cui si contesta la validità o l'efficacia del titolo giudiziale per motivi processuali.

Ancora, l'opposizione all'esecuzione non può essere proposta per contestare l'esistenza dei presupposti di esecutività quando l'efficacia esecutiva del titolo ha fonte in un provvedimento del giudice. Ciò significa che è il giudice ad avere il potere ed il dovere di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo e dei presupposti di esecutività,

---

<sup>33</sup> Ai sensi del comma 1 dell'art. 161 c.p.c., *“La nullità delle sentenze soggetto ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”*.

<sup>34</sup> Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 161 c.p.c., *“Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice”*.

coordinandoli, in sede di opposizione all'esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato<sup>35</sup>. Una tale valutazione, quindi, non può che spettare esclusivamente al giudice che ha emanato il provvedimento, poiché la medesima investe direttamente il suo potere giurisdizionale.

Al contrario, se l'efficacia del titolo esecutivo di natura giudiziale discende in via automatica direttamente dalla legge, l'opposizione può sempre essere proposta per negare la natura esecutiva dello stesso.

Inoltre, in seguito alla riforma attuata con il D.Lgs. n. 40/2006, i vizi relativi al procedimento di dichiarazione di esecutorietà del titolo esecutivo non possono più essere rilevati con l'opposizione all'esecuzione. È quanto accade per l'ipotesi in cui l'esecuzione sia promossa sulla base di un lodo arbitrale rituale: il nuovo art. 825 c.p.c. prevede infatti che *“contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione”*.

Di contro, in merito ai titoli di formazione stragiudiziale, l'opposizione all'esecuzione in questi casi non può essere proposta per censurare le nullità dei titoli per cui quali è previsto il c.d. onere dell'impugnazione. Si tratta di quei titoli che per previsione normativa devono essere contestati solo attraverso uno specifico mezzo di impugnazione ed entro un termine prestabilito. Anche per questa ipotesi infatti si applica il principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione.

## **6. La legittimazione attiva**

Legittimato a proporre opposizione all'esecuzione è l'esecutato, ovvero sia colui che subisce l'esecuzione, essendo al riguardo irrilevante che si tratti del soggetto obbligato ad eseguire la prestazione secondo il titolo esecutivo. Esecutato può essere il debitore, l'avente causa di quest'ultimo, in quanto successore a titolo particolare o universale, o il terzo assoggettato all'esecuzione. Si può trattare anche di un creditore esecutato in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c., del tutore dell'interdetto e dell'obbligato solidale: è quanto accade, ad esempio, nel caso in cui l'esecuzione sia intrapresa ai danni del socio

---

<sup>35</sup> G. Bellagamba, G. Cariti, *L'esecuzione civile: rassegna giurisprudenziale della normativa sostanziale e processuale*, Milano, 2012, p. 773.

illimitatamente responsabile per le obbligazioni derivanti da titolo formato contro la società di persone.

La legittimazione attiva spetta, altresì, al terzo detentore del bene, nei casi di esecuzione per consegna o rilascio, in quanto egli è l'unico soggetto che può restituire il bene<sup>36</sup> soddisfacendo così la pretesa dell'istante. Occorre, inoltre, che il detentore dimostri di essere titolare di un titolo autonomo. Si pensi all'ipotesi in cui il terzo, detentore di un immobile, si opponga al rilascio intimato nei confronti del conduttore. In questo caso, il conduttore è legittimato attivo solo nel caso in cui dimostri di essere titolare di un diritto autonomo rispetto alla locazione per cui non risulta pregiudicato dalla sentenza di condanna al rilascio.

Più complicato è, invece, stabilire se la legittimazione attiva spetti al terzo promissario acquirente di un bene ipotecato e sottoposto ad esecuzione. Illustre dottrina ha ritenuto, a tal proposito, che il creditore possa proporre opposizione solo nel caso di inerzia dell'esecutato in via surrogatoria. La giurisprudenza, invece, ha ritenuto che *“non è legittimato attivamente all'indicata opposizione, il promissario acquirente del bene immobile, che sia gravato da ipoteca per un debito altrui e che venga sottoposto ad esecuzione dal creditore ipotecario”*<sup>37</sup>.

Per quanto riguarda, invece, il terzo acquirente di un bene pignorato, si è registrata in giurisprudenza un'evoluzione nell'orientamento. Un primo orientamento, infatti, riconosceva al terzo acquirente la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Un secondo e più recente orientamento<sup>38</sup> ha ritenuto, invece, che al terzo acquirente di un bene pignorato spetti solo l'opposizione ex art. 619 c.p.c. attraverso la quale poter eccepire, ad esempio, la nullità assoluta del pignoramento.

La giurisprudenza di legittimità ha escluso che il terzo pignorato sia legittimato attivo sia nel procedimento di opposizione che in quello di opposizione agli atti esecutivi. Essendo il terzo pignorato mero ausiliario del giudice, egli non è parte del processo esecutivo e, di conseguenza, non può considerarsi litisconsorte necessario nel procedimento di opposizione all'esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi. In ogni caso, egli conserva

---

<sup>36</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 15083/2000; Cass. Civ. n. 2279/2005.

<sup>37</sup> Si veda, Cass. Civ. n. 9219/1995.

<sup>38</sup> Si vedano, Cass. Civ. n. 14003/2004; Cass. Civ. n. 1703/2009; Cass. Civ. n. 15400/2010; Cass. Civ. n. 1752/2012.

la possibilità di intervenire volontariamente nel procedimento qualora ne abbia interesse, secondo quanto stabilisce l'art. 105 c.p.c.<sup>39</sup>.

Fanno eccezione i casi in cui, nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, si contesti la validità o la legittimità del pignoramento. In questi casi, infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il terzo pignorato debba partecipare al procedimento in quanto si controverte di vicende che possono comportare la sua liberazione dal vincolo pignoratizio<sup>40</sup>.

Infine, nel caso in cui siano proposte due opposizioni contro la stessa esecuzione da due diversi soggetti, entrambi legittimati, i due giudizi possono essere riuniti, ma danno vita a cause scindibili, qualora nessuno degli opposenti abbia proposto domanda al fine di ottenere un accertamento vincolante nei rapporti interni<sup>41</sup>.

## **6.1 La legittimazione passiva**

Legittimato passivo è il creditore procedente in litisconsorzio con gli altri creditori già intervenuti nel procedimento muniti di titolo esecutivo. L'instaurazione del litisconsorzio necessario ha la funzione di evitare che l'eventuale sentenza di accoglimento dell'opposizione spieghi i suoi effetti nei confronti del solo creditore procedente, non riflettendosi quindi sulla posizione dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Se così non fosse, questi ultimi potrebbero proseguire il processo di esecuzione con la conseguenza che la sentenza di accoglimento risulterebbe *inutiliter data*. Pertanto, nell'ipotesi in cui non siano stati citati in giudizio tutti i soggetti cui spetta la legittimazione passiva, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c.

Fa eccezione l'ipotesi in cui l'opposizione all'esecuzione sia stata proposta da uno solo dei condebitori in solido. In questo caso, infatti, non è necessaria la partecipazione al giudizio degli altri condebitori.

---

<sup>39</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 6431/1981; Cass. Civ. n. 249/1983; Cass. Civ. n. 5342/2009.

<sup>40</sup> A tal proposito, rilevano: Cass. Civ. n. 9527/1987; Cass. Civ. n. 905/1988; Cass. Civ. n. 2423/1990; Cass. Civ. n. 9571/1997; Cass. Civ. n. 6275/2003; Cass. Civ. n. 6432/2003; Cass. Civ. n. 14106/2006; Cass. Civ. n. 11360/2006.

<sup>41</sup> Vedasi, a tal riguardo, Cass. Civ. n. 3688/2011.

Diverso è anche il caso dei creditori già intervenuti muniti di titolo esecutivo che abbiano intrapreso un autonomo pignoramento: essi possono continuare l'esecuzione anche qualora venga accolta l'opposizione all'esecuzione presentata contro il creditore procedente.

È controverso se debbano considerarsi legittimati passivamente anche i creditori intervenuti non muniti di titolo esecutivo. L'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità propendeva per il riconoscimento della legittimazione passiva ai soli creditori intervenuti titolati<sup>42</sup>.

Tale orientamento era, altresì, avallato dalla dottrina maggioritaria<sup>43</sup>, la quale tuttavia specificava che, una volta giunti alla fase di distribuzione, la legittimazione passiva spettasse a tutti i creditori, quindi anche a quelli non titolati. La questione sembra aver perso rilevanza: in seguito alla riforma del processo civile attuata con la L. n. 80/2005, i creditori non muniti di titolo esecutivo sono legittimati passivi nella sola sede di distribuzione del ricavato a seguito di opposizione in sede di distribuzione.

Nel caso di esecuzione contro il terzo proprietario ex art. 602 e ss. c.p.c., quando l'opposizione all'esecuzione venga proposta da quest'ultimo, la legittimazione passiva spetta oltre che ai creditori, anche al debitore originario, poiché l'accertamento intorno all'esistenza del diritto a procedere esecutivamente non può prescindere dall'accertamento della stessa nei confronti di colui che è obbligato alla prestazione<sup>44</sup>.

Infine, relativamente al terzo pignorato, vale quanto già esposto in ordine alla legittimazione passiva.

## **7. La fase sommaria del giudizio**

Ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., a seguito della proposizione del ricorso da parte dell'opponente, il giudice dell'esecuzione fissa con decreto in calce al ricorso *“l'udienza*

---

<sup>42</sup> In questo senso, si veda la pronuncia della Cass. Civ. n. 5146/1991, la quale ha statuito che *“la legittimazione passiva nei giudizi di opposizione all'esecuzione spetta ai soli creditori muniti del titolo esecutivo che abbiano compiuto atti propulsivi”*.

<sup>43</sup> In questo senso, C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, 2011, v. 2, p. 196 ss.; G. Olivieri, *L'opposizione all'esecuzione*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2003, p. 245.

<sup>44</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 4607/1994; Cass. Civ. n. 6546/2011; Cass. Civ. n. 17875/2011; Cass. Civ. n. 18113/2011; Cass. Civ. n. 23284/2011; Cass. Civ. n. 1192/2012.

*di comparizione delle parti davanti a sé ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto*". Nel caso in cui manchi o risulti tardiva la notificazione del ricorso e del decreto, l'opposizione è viziata da improcedibilità e tale vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Il ricorso deve contenere la menzione dell'ufficio giudiziario, delle parti e dell'oggetto del processo, l'indicazione della *causa petendi* e dei mezzi di prova, anche documentali. Esso deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura alle liti<sup>45</sup> e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione.

In relazione alla forma del ricorso, una parte della dottrina<sup>46</sup> ha ritenuto che il ricorso debba avere forma rigorosamente scritta. Al contrario, la giurisprudenza<sup>47</sup> e la dottrina più recente<sup>48</sup> ritengono ammissibile il ricorso proposto oralmente in udienza.

Il giudice dell'esecuzione provvede, con decreto, a fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando al ricorrente un termine perentorio per la notificazione.

Nel caso in cui si prospettino motivi d'urgenza, il giudice dell'esecuzione, nel medesimo decreto che fissa la comparizione delle parti<sup>49</sup>, può disporre la sospensione dell'esecuzione<sup>50</sup>. Quest'ultima potrà essere confermata, modificata o revocata nel successivo provvedimento. I gravi motivi sui quali si fonda la predetta sospensione devono consistere nel pericolo che il provvedimento di sospensione adattato in seno alla fase sommaria non sia più in grado di scongiurare il pregiudizio paventato dall'opponente.

Il decreto che fissa la comparizione delle parti non è impugnabile anche se con esso è stata disposta la sospensione della procedura.

L'udienza di comparizione delle parti segna il momento in cui l'opposizione si divide dal processo esecutivo ed acquista propria autonomia. Ad essa si applicano le norme del

---

<sup>45</sup> Nel caso in cui la parte fosse autorizzata a stare in giudizio personalmente, il ricorso deve essere sottoscritto da questa.

<sup>46</sup> V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Vol. 3, 1957, Napoli, p. 337 ss.; P. Castoro, *Il processo esecutivo nel suo aspetto pratico*, Milano, 2006, p. 960 ss..

<sup>47</sup> Si vedano Cass. Civ. n. 1/1967; Cass. Civ. n. 1955/1973; Cass. Civ. n. 352/1972; Cass. Civ. n. 2019/1994; Cass. Sez. Un. n. 10187/1998.

<sup>48</sup> C. Mandrioli, alla voce *Opposizione*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. 3, Milano, 1980 p. 430 ss.

<sup>49</sup> Nel caso in cui il ricorso sia presentato oralmente in udienza, la sospensione viene disposta con l'ordinanza di rinvio dell'udienza fissata per consentire la notifica del verbale alle parti non presenti.

<sup>50</sup> Si tratta di una sospensione di natura provvisoria il cui unico fine è rispondere nell'immediato ad una situazione di urgenza.

procedimento camerale disciplinate dagli artt. 737 e ss. c.p.c.

Nel caso in cui, all'udienza di comparizione, non compaia nessuna delle parti, il giudice dichiara improcedibile l'istanza di sospensione eventualmente disposta e chiude il subprocedimento instaurato senza disporre il rinvio di cui all'art. 181 c.p.c.

Se, invece, sono presenti una o più parti, il giudice verifica l'integrità del contraddittorio, concedendo, eventualmente, un nuovo termine per la notifica del ricorso ai legittimati passivi qualora ciò non fosse avvenuto. Ove poi il ricorrente non provveda a notificare il ricorso, il giudice dichiara improcedibile l'istanza di sospensione.

Nell'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice è chiamato a decidere sull'eventuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 624 c.p.c., nonché a verificare la sua competenza a decidere nel merito la causa, fissando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio davanti a sé o per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. In questo senso, il giudice assume le funzioni sia di organo dell'esecuzione che di giudice dell'opposizione.

Alla fine dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice dell'esecuzione si deve pronunciare sull'istanza di sospensione, negandola o concedendola; deve fissare, in ogni caso, il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito o per riassumere la causa davanti all'ufficio giudiziario competente; deve liquidare le spese della fase sommaria del giudizio, sia nel caso in cui abbia negato, sia nel caso in cui abbia concesso la sospensione<sup>51</sup>.

L'ordinanza che individua l'ufficio giudiziario competente a decidere della causa nel merito non è impugnabile con regolamento di competenza. Difatti, già prima della riforma del 2006, la giurisprudenza<sup>52</sup> riteneva che l'ordinanza in questione costituisse un atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo privo di contenuto decisorio. Rimaneva, comunque, ferma la possibilità di rilevare successivamente l'incompetenza del giudice indicato nell'ordinanza.

Come già visto in precedenza, il giudice può sospendere, su istanza di parte, il processo esecutivo qualora sussistano gravi motivi ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Nel caso in cui detta sospensione sia richiesta dopo la vendita, la decisione del giudice potrà riguardare sia la distribuzione totale del ricavato, sia la distribuzione parziale nell'ipotesi in cui la

---

<sup>51</sup> Si veda, tra le tante, Cass. 14 giugno 2016, n. 12170.

<sup>52</sup> Si vedano Cass. Civ. n. 7128/1998; Cass. Civ. n. 5967/2001; Cass. Civ. n. 16868/2003; Cass. Civ. n. 15629/2010; Cass. Civ. n. 9511/2010.

contestazione riguardi solo una parte della somma. In quest'ultimo caso, le somme non contestate potranno essere distribuite.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 624 c.p.c., il giudice ha la facoltà di porre a carico dell'opponente il rilascio di una cauzione come garanzia di adempimento dell'eventuale risarcimento del danno subito dal creditore-opposto in conseguenza della sospensione. Anche qui, la disposizione della cauzione ha come presupposto la ricorrenza del *fumus boni iuris*, cioè il presupposto che l'opposizione sia fondata e che, con questa, si possa raggiungere un risultato.

Come già anticipato, avverso l'ordinanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.

L'ordinanza di sospensione del ricorrente provvede, ancora, alla regolamentazione delle spese processuali<sup>53</sup>.

La fase sommaria si conclude con l'emanazione dell'ordinanza che decide sulla sospensione del processo e che fissa il termine perentorio per l'introduzione o per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.

Il giudizio di opposizione si estingue per inattività delle parti nel caso in cui gli interessati non provvedano a riassumerlo o non provvedano ad introdurre la causa di merito entro il termine stabilito.

### **7.1. La fase a cognizione piena**

Secondo quanto annoverato dall'art. 616 c.p.c., l'opponente provvede all'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato con ordinanza dal giudice dell'esecuzione al termine della fase sommaria. L'atto introduttivo deve ripetere quanto già indicato nel ricorso presentato per la sospensione. Infatti, esso non equivale alla proposizione della domanda, che rimane presentata ex art. 615 c.p.c. Tuttavia, il medesimo atto può, comunque, contenere nuove domande.

Il giudizio di merito viene introdotto con atto di citazione nel caso in cui la causa sia soggetta a rito ordinario. Il giudizio è, invece, introdotto con ricorso, nel caso in cui il rito applicabile sia quello del lavoro. Anche in questo caso, l'atto introduttivo deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 22033/2011.

<sup>54</sup> Si ritiene che la procura alle liti conferita per la proposizione del ricorso relativo alla fase sommaria deve presumersi

Quando il giudizio sia introdotto con citazione, al convenuto è concesso un termine a comparire non inferiore a quello di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., ridotto della metà.

Se invece il giudizio è introdotto con ricorso, il termine a comparire per il convenuto è quello stabilito dall'art. 415 c.p.c. nel caso del rito del lavoro e dall'art. 702 *bis* c.p.c. nel caso del rito sommario, sempre ridotti della metà.

La violazione delle predette prescrizioni in materia di termini a comparire comporta le sanzioni previste dall'art. 164 c.p.c.

La tardiva introduzione del giudizio non è sanabile e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice. Essa implica l'inammissibilità dell'opposizione. Se nessuna delle parti introduce il giudizio nel termine perentorio fissato, l'art. 624, comma 3, c.p.c. stabilisce che il giudice può dichiarare l'estinzione del processo, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento e provvedere in ordine alle spese.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.c., è la parte attrice a dover iscrivere la causa a ruolo.

L'iscrizione a ruolo segue e non precede l'introduzione del giudizio nel caso in cui esso venga intrapreso con atto di citazione, mentre è contestuale al deposito del ricorso nei giudizi introdotti in quest'ultima forma.

Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione sia competente per il giudizio di opposizione, egli potrà disporre l'acquisizione del fascicolo dell'esecuzione.

Ove instaurato correttamente, il giudizio di merito segue le regole proprie del rito applicabile in virtù della materia oggetto della controversia.

L'opponente può esplicitare le normali difese apprestate in suo favore dall'ordinamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di rito ordinario o speciale. Egli, quindi, può proporre mere difese, eccezioni o presentare domanda riconvenzionale.

Egli può anche riproporre i motivi già indicati nell'originario ricorso, così come può indicare ulteriori domande ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104 c.p.c., come, ad esempio, la sospensione dell'esecuzione.

Quanto al rapporto tra le due opposizioni, quella preventiva e quella successiva, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i due giudizi sono identici per *petitum* e *causa petendi* e che tra essi è pertanto configurabile la litispendenza<sup>55</sup>. Secondo questo orientamento *“la relazione fra un'opposizione a precetto ed un'opposizione*

---

valida anche per la successiva fase di merito, a meno che la procura non sia stata rilasciata solo per la prima fase.

<sup>55</sup> Si veda Cass. Civ. n. 17037/2010.

*all'esecuzione iniziata successivamente, le quali siano fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici, è, infatti, una relazione di identità sia quoad causa petendi, sia quoad petitum (perché il bene della vita che si vuole conseguire è lo stesso). Solo quando le due opposizioni siano fondate su ragioni del tutto diverse, cioè su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione distinti (ad esempio, l'opposizione a precetto ha contestato l'esistenza stessa del titolo esecutivo fin dall'origine, quella ai sensi del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. l'inesistenza al momento dell'inizio dell'esecuzione, perché, per esempio, vi era stato adempimento spontaneo sia pure con riserva), oppure su ragioni solo in parte coincidenti, la relazione non è di litispendenza, ma di connessione per identità di petitum e per dipendenza nel primo caso e di parziale coincidenza della causa petendi, di identità di petitum e di dipendenza nel secondo. Si tratta, cioè, di una relazione di connessione, la quale andrà risolta con la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata in attesa della definizione del giudizio di opposizione a precetto, posto che l'eventuale accoglimento di essa e, quindi, l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione, renderebbe superfluo accertare se quel diritto era inesistente anche per le ragioni gradate fatte valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata”.*

Tuttavia, non sono mancati orientamenti contrari, in particolare ad opera della giurisprudenza<sup>56</sup>, la quale ha asserito che fra i due giudizi intercorre un rapporto di continenza, in quanto il *petitum* della causa di opposizione all'esecuzione successiva è più ampio di quello dell'opposizione all'esecuzione preventiva. Detta giurisprudenza, inoltre, ha escluso che vi sia litispendenza tra due giudizi di opposizione all'esecuzione relativi a procedimenti esecutivi differenti, anche nel caso in cui questi venissero intrapresi sulla base dello stesso titolo giudiziale.

## **8. La sentenza che decide dell'opposizione.**

Il giudizio di opposizione all'esecuzione, che sia stato instaurato preventivamente nelle forme dell'opposizione a precetto o nelle forme di cui al comma secondo dell'art. 615

---

<sup>56</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 1831/1999; Cass. Civ. n. 8222/2001.

c.p.c., si conclude con una sentenza, impugnabile con i mezzi ordinari.

In particolare, essa è impugnabile con l'appello e con il ricorso per Cassazione. La medesima, inoltre, è soggetta a regolamento di competenza.

Il procedimento di opposizione all'esecuzione può concludersi con una sentenza di accoglimento o con una sentenza di rigetto. La sentenza di rigetto dell'opposizione accerta il legittimo svolgimento dell'esecuzione, la quale può proseguire poiché sussiste il diritto dell'istante a procedere all'esecuzione forzata, con l'eventuale condanna dell'opponente alle spese processuali.

La sentenza di accoglimento accerta negativamente il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e produce effetti nei confronti del processo esecutivo e degli atti in esso compiuti. Con detta sentenza, il giudice provvede alla liquidazione delle spese.

L'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione per ragioni di merito comprende in sé l'accertamento, con efficacia di giudicato, dell'inesistenza del credito. Di conseguenza, oltre ad impedire una nuova azione esecutiva, precluderà, pure, al creditore di agire in sede di cognizione. Ciononostante, per una parte della dottrina<sup>57</sup>, il giudizio di opposizione è volto all'accertamento negativo del solo diritto di procedere in via esecutiva, ma non riguarda il rapporto sostanziale tra le parti. In questo senso, il giudicato sull'opposizione all'esecuzione è efficace solamente per la procedura esecutiva oggetto del giudizio, alla stregua delle pronunce su questioni preliminari di merito. Ne discende che il giudicato inteso in tal senso non precluderebbe la proposizione di nuove opposizioni qualora queste fossero fondate su motivi diversi rispetto a quelli precedentemente dedotti. Secondo questo orientamento, se l'opposizione all'esecuzione avesse avuto ad oggetto l'accertamento dell'esistenza del rapporto sostanziale tra le parti, non avrebbe avuto senso dare al creditore la possibilità di proporre domanda riconvenzionale con cui chiedere la condanna del debitore per un titolo diverso rispetto a quello posto a fondamento del processo esecutivo.

Prima che intervenisse la riforma del 2016, e quindi fino a quando l'opposizione era proponibile lungo l'intero arco della procedura espropriativa, la sentenza che decideva sulla stessa aveva piena efficacia di giudicato anche al di fuori del singolo procedimento esecutivo. Tale circostanza valeva quando oggetto dell'opposizione erano l'*an* o il

---

<sup>57</sup> Cfr. R. Vaccarella, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino, 1993, p. 242 ss.

*quantum* del diritto al pagamento della somma pretesa dal creditore. In questo senso, la sentenza che dichiarava l'inesistenza del credito fondato sul titolo esecutivo oggetto dell'opposizione costituiva un accertamento definitivo di insussistenza non solo del diritto vantato dal creditore, ma dell'azione esecutiva. Pertanto, il giudicato aveva efficacia anche all'esterno del singolo procedimento.

Un orientamento interpretativo di altra parte della dottrina<sup>58</sup>, invece, non appariva in linea con quanto appena affermato. Invero, si sosteneva che la sentenza che definisce un procedimento di opposizione all'esecuzione, quando il titolo esecutivo coinvolto sia di formazione stragiudiziale, si sostanziava in un accertamento idoneo al giudicato in relazione al rapporto giuridico sottostante. Tale tesi trovava giustificazione nella circostanza che con la riforma del 2009 il legislatore ha scelto di reintrodurre la regola dell'appellabilità di tali sentenze.

A favore di questa tesi depone la circostanza che l'accertamento condotto in sede di opposizione all'esecuzione preclude la proposizione di un'azione di ripetizione fondata sui medesimi motivi.

Un terzo orientamento dottrinale<sup>59</sup>, infine, faceva leva sul fatto che la riforma fosse intervenuta solo nei riguardi delle opposizioni all'espropriazione forzata. In questo senso, la novella all'art. 615, comma 2, c.p.c. veniva a configurare una sorta di opposizione a doppio regime con riguardo alle sole espropriazioni forzate: nel caso dell'opposizione preventiva, ai sensi del comma 1 dell'art. 615 c.p.c., la sentenza che decide il giudizio ha efficacia di giudicato quando riguardi l'*an* o il *quantum* del credito posto alla base dell'azione esecutiva; invece, nel caso dell'opposizione successiva ai sensi del comma 2 dell'art. 615 c.p.c., essendo stato ormai eseguito il pignoramento, il nuovo termine preclusivo comporta che la sentenza spieghi i suoi effetti solo in relazione a quel singolo procedimento, con efficacia di giudicato puramente endoprocessuale, anche quando oggetto di contestazione siano *an* o *quantum* del credito pecuniario azionato *in executivis*. Tale orientamento traeva fondamento dal fatto che, in virtù dell'art. 616 c.p.c., come modificato dalla riforma del 2006, fossero non impugnabili solo le sentenze che decidevano dell'opposizione all'esecuzione successiva, mentre per le sentenze

---

<sup>58</sup> A. Romano, *La nuova opposizione all'esecuzione (rilevi a prima lettura dopo la legge 24.2.2006, n. 52)*, in *Rivista dell'Esecuzione forzata*, 2006, p.464 ss.

<sup>59</sup> Cfr. A. Saletti, *Simmetrie ed asimmetrie nel sistema delle opposizioni esecutive*, in *Rivista di diritto processuale*, 2007, p. 885 ss.

pronunciate sull'opposizione all'esecuzione preventiva il regime impugnatorio fosse rimasto inalterato essendo esse ancora soggette ad appello. L'orientamento in questione arrivava, in tal modo, a concludere che il legislatore avesse consapevolmente differenziato il regime impugnatorio delle sentenze che definiscono i giudizi di opposizione all'esecuzione preventiva o successiva.

Diversamente dalla dottrina, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata a favore della efficacia extraprocessuale della sentenza emessa sull'opposizione all'esecuzione, ritenendo che *“la sentenza che accoglie l'opposizione all'esecuzione con la quale si è contestato il diritto della parte istante ad esecuzione forzata non soltanto ha incidenza processuale, poiché non si limita a dichiarare la nullità del precetto e degli atti esecutivi, ma accerta la inesistenza nella realtà giuridica sostanziale dell'azione esecutiva in corso di esercizio o preannunciata”*<sup>60</sup>. In più occasioni, la Corte di Cassazione ha affermato che l'estinzione del processo esecutivo non determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse in relazione alle opposizioni introdotte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., tranne nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto la questione della impignorabilità dei beni ed il pignoramento sia caduto su somme di denaro o beni fungibili<sup>61</sup>.

La *ratio* della riforma si rinviene nell'esigenza di limitare al minimo gli incidenti cognitivi in seno all'apparato giurisdizionale, nonché di accelerare le procedure circoscrivendone l'efficacia al singolo procedimento. È quanto avvenuto, ad esempio, con i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione che si traducono in estinzione della procedura nei casi di inerzia delle parti, cioè quando non siano seguiti dal giudizio sul merito dell'opposizione (art. 624, comma 3, c.p.c.), per i provvedimenti di assegnazione dei crediti nell'espropriazione presso terzi (art. 549 c.p.c.) o, ancora, per le controversie distributive, anche a seguito di opposizione agli atti esecutivi (art. 512 c.p.c.).

Alla luce di quanto qui esposto, si può concludere nel senso che l'accelerazione e l'economicità dei procedimenti – obiettivi, questi, della summenzionata riforma – risultano essere solo apparenti se si considera che all'efficacia del giudicato meramente interna al processo esecutivo corrisponde una moltiplicazione di altri e nuovi giudizi che, non essendo preclusi dall'autorità piena del giudicato, svolgono una funzione di rimedio

---

<sup>60</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 4452/1978.

<sup>61</sup> Così, Cass. Civ. n. 23084/2005.

indiretto all'eventuale danno ingiusto cagionato dal processo esecutivo.

In questo contesto, si può meglio affermare che l'esigenza di economia processuale perseguita dalla riforma del 2016 è determinata *“dallo scoramento psicologico e dall'impovertimento materiale che ormai anni di cause e di procedure usualmente inducono e producono sui litiganti o, almeno, su quello più debole e sprovvisto di mezzi”*<sup>62</sup>.

## CAPITOLO SECONDO

### **IL NUOVO TERMINE PER LA PROPONIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE**

#### **SUCCESSIVA**

*1. La riforma del 2016: il D.L. n. 59/2016. 2. Questioni controverse della riforma: il nuovo termine di proponibilità dell'opposizione successiva e il suo ambito di applicazione. 3. L'avvertimento di cui all'art. 492, comma 3, c.p.c. 4. L'applicabilità del nuovo termine ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. 5. La rilevabilità d'ufficio del difetto del titolo esecutivo.*

#### **1. La riforma del 2016: il D.L. n. 59/2016**

---

<sup>62</sup> A. Tedoldi, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel D.L. n. 59/2016...terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie)*, in *Corriere giuridico*, 2016, p. 1334.

Negli ultimi anni, l'ordinamento italiano ha assistito all'utilizzo smodato dello strumento della decretazione d'urgenza<sup>63</sup> al fine di operare anche rilevanti modifiche al codice civile, al codice di procedura civile ed alle disposizioni di attuazione di quest'ultimo. Gli "interventi di pronto soccorso"<sup>64</sup> sono stati intrapresi già alla fine degli anni ottanta, conoscendo, come tappa finale, il recente D.L. n. 59/2016 contenente "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2016<sup>65</sup>.

La riforma è entrata in vigore il 3 luglio 2016 ed ha introdotto importanti e corpose modificazioni in tema di esecuzione forzata.

Senza alcuna pretesa di esaustività, si segnalano gli interventi di riforma più significativi che hanno riguardato l'art. 560 c.p.c., il quale è stato modificato nei suoi commi 3, 4 e 5, l'art. 615 c.p.c. collegato all'art. 492 c.p.c. di cui si tratterà funditus nel prosieguo e gli articoli 532 c.p.c. e 569 c.p.c.

Inoltre, il D.L. n. 59/2016 contiene ulteriori interventi di modifica relativi ai commi 2 e 3 dell'art. 2929 bis c.c., introdotto a sua volta dalla precedente riforma attuata con il già citato D.L. n. 83/2015, con i quali si è preteso ed attuato un rafforzamento della tutela del creditore nei casi di donazione, indisponibilità o trasferimento a terzi di beni da parte del debitore.

Nello specifico, il nuovo testo dell'art. 560 c.p.c. stabilisce che il provvedimento che dispone la liberazione del bene pignorato è "impugnabile per opposizione agli atti esecutivi"<sup>66</sup>.

In generale, le modifiche intervenute sull'art. 560 c.p.c. hanno il fine di favorire la vendita dei beni immobili pignorati attraverso l'attribuzione al custode del bene pignorato del

---

<sup>63</sup> Il Consiglio Superiore delle Magistrature, con la Delibera del 16 luglio 2015, ha palesato il proprio disappunto in relazione alla scelta del Legislatore di utilizzare lo strumento del decreto per intervenire sulla materia dell'esecuzione forzata. Nello specifico, il CSM ha rilevato che sebbene la decretazione d'urgenza garantisca tempi di attuazione più rapidi, essa potrebbe essere foriera di importanti lacune e possibili carenze di organicità delle norme, le quali, invece, necessitano di un intervento riformatore armonico.

<sup>64</sup> Cfr. B. Capponi, *Dieci anni di riforme sull'esecuzione forzata*, in *Questione Giustizia*, Rivista Trimestrale n. 3/2015.

<sup>65</sup> Il decreto, soprannominato "Decreto banche", è stato emanato dal Governo per porre rimedio al crac di quattro importanti istituti di credito (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche e Cassa di Risparmio di Chieti). A tal proposito, all'art. 8 e seguenti, esso ha introdotto un indennizzo per alcune categorie di investitori che avevano acquistato strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche coinvolte dal crac.

<sup>66</sup> Il precedente testo della norma prevedeva invece che il provvedimento con cui viene ordinata la liberazione dell'immobile pignorato non fosse impugnabile.

potere di liberarlo senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. Quest'ultimo non deve chiedere per la liberazione dell'immobile neppure la partecipazione dell'Ufficiale Giudiziario; tuttavia, qualora intenda avvalersi di detto intervento, deve richiedere l'autorizzazione all'utilizzo della forza pubblica giudice dell'esecuzione .

Tuttavia, la riforma ha altresì attuato una riduzione dei diritti che terzi possono vantare sul bene<sup>67</sup>.

Per completezza della disamina, occorre rilevare che, al contrario, non è stato previsto alcun termine per la piccola espropriazione mobiliare<sup>68</sup> di cui all'art. 525 c.p.c., per la quale non è prevista la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, fatta eccezione per il caso in cui siano intervenuti altri creditori. Allo stesso modo, nessun termine di decadenza è stato inserito dalla riforma per l'esecuzione c.d. in forma specifica<sup>69</sup>. Ne discende che l'obbligato ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione durante il corso dell'intera procedura.

Infine, la riforma del 2016 ha introdotto due nuove forme di garanzia dei finanziamenti alle imprese agli articoli 1 e 2 del decreto. Si tratta del pegno non possessorio e del trasferimento sospensivamente condizionato del bene immobile a scopo di garanzia.

Iniziando l'esame dall'art. 615 c.p.c., il comma secondo prevede che *“nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569 salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”*. Rappresentano un'eccezione a tale regola la presenza di fatti sopravvenuti o di circostanze non imputabili al debitore che gli abbiano impedito di proporla tempestivamente. Si tratta di una riduzione del diritto alla difesa di non poco conto, attuata nelle forme che saranno meglio esplicitate nei paragrafi successivi.

---

<sup>67</sup> È stato previsto dal terzo comma dell'art. 560 c.p.c. anche per i terzi il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione per impugnare, con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento che intima la liberazione dell'immobile pignorato. Decorso infruttuosamente il predetto termine, i terzi decadono dalla facoltà di proporre l'opposizione quindi il custode potrà agire per il rilascio dell'immobile senza temere impugnazioni del titolo.

<sup>68</sup> Si tratta dell'espropriazione che ha ad oggetto beni di valore non superiore ad euro 20.000.00.

<sup>69</sup> Si tratta dell'esecuzione per consegna o per rilascio e di obblighi di fare e non fare.

Connesso al succitato articolo, il nuovo art. 492 c.p.c., al comma 2, stabilisce che *“il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile”*.

Lo scopo di questa modifica è quello di avvertire il debitore, al momento del pignoramento, dell’esistenza di un termine per l’opposizione all’esecuzione, trascorso il quale ogni opposizione è inammissibile.

Le modifiche occorse all’art. 615, comma secondo, c.p.c., che hanno portato all’introduzione di un termine decadenziale per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione, hanno indotto autorevole dottrina a definire diverse problematiche sorte con l’applicabilità del predetto termine ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, nonché ad interrogarsi su questioni inerenti all’esercizio dei poteri officiosi del giudice dell’esecuzione circa l’inesistenza o la validità del titolo esecutivo una volta scaduto il termine per l’opposizione *ex art. 615 c.p.c.*

Le problematiche ora introdotte troveranno sviluppo nei paragrafi a seguire.

È importante al momento segnalare la problematica relativa alla compatibilità della nuova disciplina con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e con il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.

Parte della dottrina, ma anche della giurisprudenza, ha a tal proposito segnalato un pericoloso vuoto di tutela di cui l’esecutato soffrirebbe tra la fase che va dall’ordinanza di vendita o assegnazione alla fase satisfattiva. Nello specifico, tale orientamento ha ritenuto che la riforma del 2016 abbia trasformato l’espropriazione forzata in uno *“strumento di ingiustizia”*<sup>70</sup>.

A nulla serve replicare, secondo i sostenitori di tale tesi, che la sottoposizione del rimedio in parola ad un termine perentorio è un’applicazione del principio di autoresponsabilità: la preclusione è, infatti, diretta conseguenza dell’inerzia dell’esecutato. Queste considerazioni non possono valere anche per il processo esecutivo, non coordinandosi la

---

<sup>70</sup> Cfr. S. Ziino, *La mancanza del titolo esecutivo può essere rilevata di ufficio dal giudice dell’esecuzione: un giusto «salvagente» per il debitore dopo la modifica dell’art. 615 c.p.c.?*, in *EUROCONFERENCE LEGAL*, 2017; in questo senso, anche P. Farina, *Il nuovo articolo 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un’esecuzione ingiusta*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2017, p. 258 ss.

preclusione al giudicato come avviene nel processo di cognizione. Non è questa la sede dove si accertano diritti sostanziali né può l'inerzia del debitore prima del subprocedimento di vendita risolversi nel detto accertamento. L'unico rimedio che può ancora utilizzare il debitore è quello dell'opposizione distributiva, e ciò vuol dire che egli non può impedire la liquidazione del bene, ma può recuperarne il tantundem in denaro. In realtà ciò accadeva anche prima della riforma, nel caso in cui il debitore non riuscisse ad ottenere la sospensione dell'esecuzione. Anche per questo il legislatore è stato accusato di negligenza<sup>71</sup>.

Altra parte della dottrina<sup>72</sup>, al contrario, ha ritenuto che sebbene la riforma limiti temporalmente la concreta esercitabilità del diritto di difesa dell'esecutato, rimane comunque costituzionalmente compatibile con i principi citati. Circoscrivere il rimedio ad una fase dell'espropriazione, inoltre, sembra essere in linea con l'evoluzione del nostro sistema processuale, sempre più improntato alla regola delle preclusioni.

A tal proposito, si consideri che la portata delle modifiche introdotte dalla riforma non è del tutto prevedibile a priori in quanto dipende da intricati nodi che l'interprete è chiamato a sciogliere in relazione a diversi argomenti collegati tra loro. A seconda dell'interpretazione data, ne discenderà una diversa incidenza della riforma sul diritto di difesa dell'esecutato.

Nella denegata ipotesi che l'interpretazione giunga, comunque, ad una compressione del diritto in questione, la tutela dell'esecutato sarà fatta salva dalle clausole finali previste dal secondo comma dell'art. 615 c.p.c. e cioè dai fatti sopravvenuti e dalle cause non imputabili al debitore.

## **2. Questioni controverse della riforma: il nuovo termine di proponibilità dell'opposizione successiva e il suo ambito di applicazione**

---

<sup>71</sup> M. Cirulli, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 30 giugno 2016, n. 119*, in *Judicium.it* e in *Riv. Esec. Forz.*, 2016, p. 563 ss.

<sup>72</sup> In questo senso, si è espresso A. Saletti, *Le modifiche al sistema dei controlli esecutivi*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 2062 ss.

Nell'originario impianto del codice, non era previsto alcun termine finale di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione<sup>73</sup>. Pertanto, la dottrina<sup>74</sup> e la giurisprudenza maggioritaria<sup>75</sup> avevano ritenuto che la relativa azione fosse proponibile fino al momento dell'esaurimento delle operazioni esecutive.

Più in particolare, erano emerse nella dottrina proposte volte a soddisfare esigenze di celerità dei rapporti esecutivi proprio attraverso la previsione di un termine finale per la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione. In questo contesto, era stato elaborato un progetto di riforma del codice di procedura civile dalla Commissione presieduta dal prof. Giuseppe Tarzia<sup>76</sup>, il quale richiedeva fissarsi un termine ultimo per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione, in modo tale da non renderla più proponibile dopo il provvedimento di disposizione dell'assegnazione o della vendita del bene pignorato.<sup>77</sup>

Nello specifico, il disegno di legge delega prevedeva i seguenti principi: *“a) proponibilità dell'opposizione all'esecuzione per espropriazione fino al provvedimento che dispone l'assegnazione o la vendita, da emanarsi non prima di novanta giorni e non oltre centocinquanta giorni dal pignoramento; b) previsione che il precetto per proporre l'opposizione; c) previsione della caducazione degli atti esecutivi per accoglimento dell'opposizione all'esecuzione”*<sup>78</sup>.

Le proposte erano state giustificate nella relazione al disegno di legge delega in base al rilievo che il processo esecutivo *“non può restare, come oggi, sotto la minaccia di un'opposizione all'esecuzione proponibile in ogni momento, o quantomeno sino alla effettiva liquidazione del bene pignorato. Si stabilisce quindi che quell'opposizione non*

---

<sup>73</sup> Al contrario, l'art. 649 c.p.c. del 1865 vietava le opposizioni “dopo seguita la vendita o l'aggiudicazione” dei mobili pignorati e quindi in seguito al perfezionarsi del trasferimento coattivo. La medesima regola era stata estesa anche all'espropriazione immobiliare dalla dottrina individuando “nel compimento della vendita il termine preclusivo dell'opposizione di merito”.

<sup>74</sup> In questo senso, Mandrioli, voce *Opposizione (diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, p. 431 ss.

<sup>75</sup> Si vedano, a tal proposito, Cass. Civ. n. 15892/2009; Cass. Civ. n. 10495/2004; Cass. Civ. n. 4488/2003; Cass. Civ. n. 5077/2001; Cass. Civ. n. 5884/1999; Cass. Civ. n. 1150/1999; Cass. Civ. n. 133/1982.

<sup>76</sup> La Commissione era stata nominata con D.M. 1° dicembre 1994.

<sup>77</sup> A tal proposito si è espresso anche R. Vaccarella, *Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia*, in *Rivista di diritto processuale*, 1998, p. 371 ss.

<sup>78</sup> Cfr. G. Tarzia, *Per la revisione del codice di procedura civile*, in *Rivista diritto processuale*, 1996 p. 945 ss.

*possa più essere proposta dopo il provvedimento che ordina la vendita o l'assegnazione e si fissano i termini minimo e massimo per tali provvedimenti. Il precetto per l'espropriazione dovrà conseguentemente contenere, a pena di nullità, l'espresso avvertimento del termine per proporre l'opposizione. Il termine per l'opposizione all'esecuzione vale nei confronti della parte istante (precettante o pignorante o intervenuta) che dia impulso all'espropriazione. Ma se esso appare insufficiente in relazione al tempo dell'intervento (si supponga che questo abbia luogo nello stesso momento finale in cui è disposta la vendita, o in momento di poco precedente) o se si debba, con l'opposizione, far valere la caducazione del titolo esecutivo successiva all'inizio dell'espropriazione, ben potrà il debitore invocare la rimessione in termini. Si è avvertita poi la necessità di regolare più compiutamente gli effetti dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione e il regime dell'opposizione agli atti esecutivi. Per il primo aspetto si chiarisce che l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ha per effetto la caducazione degli atti esecutivi compiuti su istanza del creditore opposto”<sup>79</sup>.*

Il progetto è stato, quindi, ripreso dalla riforma attuata con il D.L. n. 59/2016, il quale ha modificato l'art. 615, comma secondo, c.p.c., già esaminato nel capitolo che precede.

Dalla relazione ministeriale si evince che, così come venti anni prima, scopo della riforma è quello di accelerare la definizione del processo esecutivo. Nonostante gli sforzi del legislatore, tuttavia, i primi commentatori<sup>80</sup> hanno dubitato che l'obiettivo della celerità sia stato conseguito, lamentando addirittura un rallentamento nella definizione della controversia (quantomeno quella parte della dottrina che ammette, ad esecuzione conclusa, l'azione di risarcimento del danno, di ripetizione o di arricchimento nei confronti del creditore). Bisogna, però, per poter entrare nella logica di queste critiche, fare una duplice premessa: in primis, con l'entrata in vigore del nuovo secondo comma dell'art. 615 c.p.c., si impone la prosecuzione dell'espropriazione anche nel caso in cui vi sia un'opposizione all'esecuzione tardiva, ma fondata, che condurrebbe ad una caducazione delle attività processuali già compiute. In secondo luogo, l'opponente tardivo ha la possibilità di opporsi alla “distribuzione ingiusta” con lo strumento ad hoc previsto dall'art. 512 c.p.c. e, ancora, di agire, in via autonoma, con un'azione di risarcimento del danno, di ripetizione o di arricchimento nei confronti del o dei creditori.

---

<sup>79</sup> Cfr. G. Tarzia, *Per la revisione del codice di procedura civile*, in *Rivista diritto processuale*, 1996, p. 945 ss.

<sup>80</sup> P. Farina, *Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un'esecuzione ingiusta*, in *Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ.*, fasc. I, 2017, p. 260 s.

Tutto ciò, secondo attenta dottrina, porterà sì, in un primo periodo, ad un alleggerimento del carico di lavoro per i giudici dell'esecuzione, ma col passare del tempo il risultato sarà quello di un aumento esponenziale delle opposizioni distributive e di autonomi giudizi. Proprio in relazione a questi ultimi, importanti sono gli studi del Liebman, il quale ritiene che l'unico provvedimento esecutivo dotato di stabilità, e assimilabile quindi al giudicato sostanziale, è la vendita forzata e non anche la distribuzione del ricavato, e che il debitore ingiustamente assoggettato all'esecuzione, salvo il caso in cui avesse già esperito infruttuosamente l'opposizione all'esecuzione, può sempre far valere, attraverso appunto un'autonoma azione, l'inesistenza del credito.

Il termine di decadenza per le opposizioni successive all'esecuzione trova applicazione esclusivamente nei processi di esecuzione forzata per espropriazione. Ne discende che esso non si applica ai processi di esecuzione forzata in forma specifica per i quali l'opposizione è esperibile fino al termine del processo esecutivo. La diversità di trattamento si giustifica alla luce della differente struttura dei due procedimenti, in quanto solo il processo espropriativo risulta suddiviso in fasi e consente all'esecutato di usufruire dell'ulteriore rimedio dell'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. esperibile per contestare l'esistenza o l'ammontare dei crediti coinvolti.

Il riferimento esplicito agli articoli 530, 552 e 569 c.p.c. induce a ritenere che il termine di decadenza dell'opposizione all'esecuzione si applica a tutte le forme di espropriazione forzata previste dal codice e quindi all'espropriazione mobiliare presso il debitore, all'espropriazione presso terzi, all'espropriazione immobiliare. In riferimento all'espropriazione presso terzi, l'innovazione è limitata alle sole ipotesi di espropriazione "di cose in possesso di terzi" (art. 552 c.p.c.). Ciò perché, nel differente caso di espropriazione "di crediti", con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553, comma secondo, c.p.c. si chiude il processo esecutivo, per cui, già prima della riforma questa pronuncia precludeva la proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. Fa eccezione a quanto appena rilevato il solo raro caso in cui venga disposta la vendita forzata del credito, posto che in questo caso l'ordinanza apre la fase liquidativa e potrà trovare applicazione la nuova preclusione del giudizio oppositorio.

Parte della dottrina pone qualche dubbio sull'operatività della preclusione nell'ambito della c.d. "piccola espropriazione mobiliare", in particolare quando, così come previsto dal quinto comma dell'art.530 c.p.c., la vendita venga disposta dal g.e. con decreto pronunciato inaudita altera parte. In questo caso il debitore sarebbe impossibilitato, non

essendo informato della pronuncia del decreto, a proporre l'opposizione all'esecuzione tempestivamente "per causa a lui non imputabile".

Seppure meritevole di considerazione questa tesi non sembra essere in linea con la lettera della riforma. Espressamente, infatti, viene richiamato l'intero art. 530 c.p.c., senza limitazioni. In realtà neanche il fatto che il decreto sia emesso inaudita altera parte può portare ad escludere che il ritardo nella proposizione dell'opposizione sia imputabile all'esecutato dato che con il nuovo avvertimento ex art. 492 terzo comma c.p.c. l'esecutato è informato che, anche in caso di piccola espropriazione mobiliare, non può più esperire l'opposizione all'esecuzione una volta pronunciato il decreto di vendita o di assegnazione. Sembra, così, che il legislatore abbia voluto tratteggiare un sistema in cui il debitore, che non voglia rischiare di incorrere nella decadenza di cui al novellato secondo comma dell'art. 615 c.p.c., deve proporre l'opposizione prima che scada il termine di cui all'art. 501 c.p.c. Nel caso in cui, invece, dovesse lasciare scadere detto termine, il debitore dimostra implicitamente di accettare il rischio che il rimedio oppositorio possa essergli precluso, in qualsiasi momento, a seguito della pronuncia del decreto che dispone la vendita o l'assegnazione. Una volta avuta notizia di questo decreto, egli potrà imputare a sé l'eventuale tardività dell'opposizione.

La decadenza si verifica a seguito del provvedimento con cui il giudice autorizza la vendita o assegna il bene. Se il provvedimento è reso fuori udienza, la decadenza si verifica al momento del deposito in cancelleria della relativa ordinanza.

Alle predette fasi segue di regola quella liquidativa. In questo senso, è stato osservato che il termine finale di proponibilità dell'opposizione all'esecuzione coincide con quello per avanzare istanza di conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 c.p.c.

Anche considerando quanto previsto dall'art. 615, si deduce che la decadenza non è assoluta e che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione nonostante sia scaduto il termine per farlo per fatti sopravvenuti o quando dimostri di non aver potuto proporre l'azione per causa a lui non imputabile. Per fatti sopravvenuti, si intendono le cause sopravvenute di estinzione del credito, ovvero la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo o, ancora, la sua sopravvenuta sospensione.

Per cause non imputabili al debitore, invece, si intendono il caso fortuito e la forza maggiore.

Come più volte sottolineato, lo scopo del legislatore era quello di velocizzare il procedimento giungendo rapidamente alla fase liquidativa, di per sé costosa e

complessa<sup>81</sup>, evitando rallentamenti ed opposizioni proposte all'ultimo momento disponibile e a fini meramente dilatori.

Tuttavia, la riforma lascia irrisolte alcune problematiche, come, ad esempio, quella relativa al nesso intercorrente fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione distributiva, che sarà affrontata *funditus* nel prosieguo della trattazione.

### **3. L'avvertimento di cui all'art. 492, comma 3, c.p.c.**

La riforma del 2016 assicura all'esecutato il potere di opporsi all'esecuzione e, pertanto, la possibilità di confutare il diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata, per tutte quelle questioni, di rito o di merito, originarie o sopravvenute, che dovessero manifestarsi nel corso della procedura. L'unico limite riguarda l'opportunità di proporre opposizione all'esecuzione per quei fatti già esistenti rispetto all'ordinanza di vendita o di assegnazione, che l'esecutato, nonostante sia stato preventivamente informato, abbia con colpa omissivo di far valere tempestivamente.

La riforma del 2016, quindi, applica la regola delle preclusioni all'interno del processo esecutivo, la quale rimanda all'avvertimento previsto dall'art. 492, comma 3, c.p.c., pertanto compatibile con il diritto di difesa dell'esecutato e con il principio del giusto processo<sup>82</sup>.

Detta considerazione vale a superare quel vuoto di tutela che si potrebbe verificare nella fase liquidativa.

Come già anticipato, la modifica relativa al termine di proponibilità è stata, altresì, inserita nell'art. 492, comma 3, c.p.c. il quale ora prescrive che l'atto di pignoramento debba avvertire il debitore dell'esistenza del termine di cui trattasi. Proprio a questo riguardo,

---

<sup>81</sup> Tale fase, infatti, è affidata ad un professionista il quale coordinandosi con il giudice dell'esecuzione, deve portare a termine la liquidazione dei beni coinvolti nel procedimento esecutivo, curando altresì i rapporti con i soggetti terzi.

<sup>82</sup> R. Vaccarella, *Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia*, in *Rivista di diritto processuale*, 1998, p. 371 ss.

un altro aspetto critico, che richiede di essere esaminato, riguarda le conseguenze dell'omesso avviso del termine da inserire nell'atto di pignoramento. La novità introdotta nell'art. 492 c.p.c., infatti, non evidenzia le possibili conseguenze di tale omissione.

Partendo dai principi stabiliti dall'art. 156 c.p.c. in tema di nullità formali, non essendo il predetto avvertimento previsto dalla legge a pena di nullità dell'atto, né trattandosi di elemento essenziale per il raggiungimento dello scopo (quello di assicurare il bene pignorato alla garanzia dei creditori), si deve ritenere che una sua omissione non sia causa di nullità del pignoramento.

Si ritiene inapplicabile anche l'art. 164, secondo comma c.p.c. nell'ipotesi di citazione nulla a causa dell'omissione dell'avvertimento ex art. 163, comma 7 in quanto, avendo in questo caso la rilevabilità officiosa della nullità carattere eccezionale, non può essere suscettibile di estensione analogica. Neanche nel caso in cui il pignoramento assume la forma della citazione (art. 543 c.p.c.) il giudice può rilevare d'ufficio la nullità del pignoramento per mancanza dell'avvertimento in parola.

Tuttavia, se così fosse, la novità rimarrebbe svuotata del suo contenuto, in quanto la violazione della norma in questione non comporterebbe alcuna conseguenza.

In un caso<sup>83</sup> non dissimile da questo, in quanto riguardava l'omissione dell'avvertimento, sempre previsto dal comma terzo dell'art. 492 c.p.c., relativo alla possibilità per l'esecutato di chiedere la conversione del pignoramento ex 495 c.p.c., la S.C. ha ritenuto che la mancanza, pur non comportando la nullità dell'atto di pignoramento, si traduce in un "vizio" dell'ordinanza di vendita o di assegnazione che condiziona la "procedibilità" dell'espropriazione forzata, e determina quindi l'impugnabilità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Si ritiene<sup>84</sup> però che la stessa soluzione non possa essere estesa anche al nostro caso in quanto la soluzione al problema può essere individuata facendo leva sulla espressa previsione legislativa dell'opposizione tardiva di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. In questo senso, così come la pronuncia dell'ordinanza di vendita o di assegnazione non è preclusiva dell'opposizione all'esecuzione nel caso in cui il ritardo non sia imputabile all'esecutato, allo stesso modo si deve ritenere che l'omesso avviso dia luogo ad una mera irregolarità, la cui unica conseguenza è quella di precludere proprio l'operatività della decadenza prevista dal comma secondo dell'art. 615 c.p.c. In altre

---

<sup>83</sup> Cass. Civ. n. 6662/2011

<sup>84</sup> M. Bove, *Sugli ultimi "ritocchi" in materia di espropriazione forzata nel D.L. n. 59/2016*, in [www.lanuovaproceduracivile.it](http://www.lanuovaproceduracivile.it).

parole, il mancato avvertimento – nell’atto di pignoramento – quanto al termine ultimo entro il quale proporre l’opposizione all’esecuzione costituisce causa di non imputabilità del ritardo nella proposizione stessa e permette all’esecutato di proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 615, comma secondo, c.p.c. come novellato dalla riforma del 2016.

Ad una diversa conclusione giunge altra autorevole dottrina<sup>85</sup>: vi è infatti un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il debitore non è titolare di un interesse alla mera regolarità formale del processo esecutivo. Ciò vuol dire, nel nostro caso, che un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che denunciasse l’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 492, terzo comma, c.p.c. andrebbe rigettata in quanto inerente proprio ad una irregolarità formale del processo. Le conseguenze di ciò sono rilevanti in quanto, non potendo l’omissione dell’avvertimento giustificare un’opposizione tardiva del debitore, poiché la preclusione è comminata non solo dall’art. 492 c.p.c. ma anche dall’art. 615 c.p.c., verrebbe in luce l’inefficienza della novella del 2016 la quale, non chiarendo le conseguenze del mancato avvertimento, aumenta smisuratamente il contenzioso provocato dalle opposizioni formali causando ritardi nella definizione del processo.

Importante, per l’argomento in questione, è il rilievo secondo il quale il g.e. ha il potere/dovere di ordinare l’integrazione dell’atto di pignoramento mancante del nuovo avvertimento. Ciò deriverebbe dall’applicazione analogica non tanto dell’art. 498 c.p.c. quanto dell’art. 182 c.p.c. Ciò perché il primo articolo a differenza del comma 3 dell’art. 492 c.p.c., che ha come destinatario il soggetto passivo dell’esecuzione, è diretto ad un terzo estraneo (seppur potenzialmente interessato) al processo, ossia il creditore iscritto o sequestrante. L’avviso ex art. 498 c.p.c. è quindi *provocatio ad agendum*, l’avvertimento ex art. 492 c.p.c. è *ad opponendum*. Essendo però identico il fine di avvertimento delle due norme, identica dovrebbe essere la conseguenza, cioè quella di impedire al giudice dell’esecuzione di dare avvio alla fase espropriativa. In realtà le situazioni non sono del tutto omogenee in quanto la vendita del bene ipotecato (o sequestrato) porta all’estinzione della garanzia; mentre il debitore mantiene la possibilità di opporsi all’esecuzione anche se non è stato avvisato. Ciò porta a ritenere eccessiva, in questo secondo caso, la sanzione dell’improcedibilità del processo esecutivo prevista dal terzo comma dell’art. 498 c.p.c.

---

<sup>85</sup> P. Farina, *Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un’esecuzione ingiusta*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 263 s.

Si considera invece applicabile analogicamente, come sopra accennato, l'art.182, primo comma, c.p.c. Il giudice deve, nell'esercizio del potere di direzione del procedimento previsto dall'art. 175 e richiamato, nel libro terzo del codice di rito, dall'art. 484 c.p.c., invitare "a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi". L'art. 182 c.p.c., a ben vedere, non è richiamato dall'art. 484 c.p.c. in quanto non vi è nel processo esecutivo la costituzione in giudizio delle parti. Ciò non toglie, però, che possa essere applicato analogicamente data la necessità, comune ai due processi, di un controllo officioso del giudice circa le irregolarità presenti.

#### **4. L'applicabilità del nuovo termine ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo**

Un'ulteriore problematica sollevata dalla riforma riguarda l'applicabilità del termine di decadenza ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Detta problematica, di certo, non è nuova, poiché già esisteva prima dell'entrata in vigore della riforma del 2016, portando dottrina e giurisprudenza a chiedersi se il rimedio dell'opposizione all'esecuzione potesse essere utilizzato anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo o se, al contrario, fosse un rimedio esperibile dal solo creditore procedente. A tal proposito, alcuni avevano ammesso l'utilizzo del rimedio in questione anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo solo qualora avessero compiuto atti espropriativi<sup>86</sup>; altri, invece, avevano ritenuto che il rimedio dell'opposizione all'esecuzione fosse esperibile dal solo creditore pignorante<sup>87</sup>.

La riforma del 2005, modificando la disciplina in questione con la previsione del possesso del titolo esecutivo quale requisito necessario per intervenire nell'espropriazione ex art.

---

<sup>86</sup> In questo senso, G. Verde, *Il pignoramento. Studio sulla natura e sugli effetti*, Napoli, 1964, p.125 ss.; S. Satta, *La distribuzione del ricavato e l'opposizione all'esecuzione*, in *Rivista di diritto processuale*, 1953, p. 98 ss.; B. Capponi, *Ultimi disorientamenti in tema di intervento dei creditori nel processo di espropriazione forzata*, in *Giurisprudenza italiana*, 1993. I, 2, c. 304 ss.

<sup>87</sup> In questo senso, E. Garbagnati, *Opposizione all'esecuzione*, in *Novissimo Digesto*, 1965 p.1072; M. Bove, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino, 1996 p. 150.

499 c.p.c.<sup>88</sup>, assimilava di fatto l'azione dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo a quella del creditore pignorante. In questo senso, la tesi estensiva della dottrina precedentemente illustrata trovava conferma anche nel dato normativo.

Tale tesi aveva trovato, infine, l'avallo della giurisprudenza di legittimità, la quale, nel dirimere il contratto sorto in seno alle sue Sezioni sulle conseguenze dell'inefficacia del titolo esecutivo posto a fondamento del pignoramento nell'ambito del quale fossero intervenuti altri creditori titolati ex art. 499 c.p.c., aveva statuito che *“nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caduto, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante”*<sup>89</sup>.

Affermando che l'espropriazione forzata viene retta da tutti i titoli esecutivi dei creditori in concorso, la sentenza aveva riconosciuto di fatto l'identità tra l'azione esercitata dal creditore procedente e quella esercitata dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Ne conseguiva che l'esecutato poteva proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso ciascun creditore intervenuto e munito di titolo esecutivo al fine di ottenere la caducazione della procedura.

Per questo motivo, se si condivide l'idea che l'opposizione all'esecuzione sia esperibile anche separatamente nei confronti dei creditori muniti di titolo esecutivo, dovrebbe anche potersi ritenere che, in siffatte situazioni, trovi applicazione la preclusione del rimedio oppositorio di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c.

---

<sup>88</sup> Sono fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

<sup>89</sup> Cass. Civ., Sezioni Unite, n. 61/2014.

In tal senso depone la lettera di tale comma, la quale si esprime chiaramente riguardo all'operatività della preclusione dell'opposizione, senza limitazioni o specificazioni in merito ai soggetti passivamente legittimati<sup>90</sup>.

Se così fosse si aprirebbe anche la questione inerente al coordinamento tra il nuovo termine di preclusione del rimedio oppositorio e la disciplina del tempo dell'intervento, la quale consente ai creditori titolati e non titolati di intervenire tardivamente, ossia successivamente all'ordinanza con cui viene disposta la vendita o l'assegnazione<sup>91</sup>, momento in cui la novella preclusione sarebbe già intervenuta.

Pertanto, contro l'intervento tardivo, esaminando la specifica applicazione del principio della rimessione in termini prevista dalla ripetuta novella, si dovrebbe ammettere la proponibilità dell'opposizione all'esecuzione senza alcuna limitazione, in considerazione del fatto che si tratta di opposizione che l'esecutato non ha potuto proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Buona parte della dottrina<sup>92</sup> ritiene ammissibile questa tipologia di opposizione, ovvero l'opposizione all'esecuzione tardiva nei confronti dei creditori titolati intervenuti tardivamente, non ricorrendo (però) alla fattispecie della rimessione in termini per causa non imputabile al debitore ma alla fattispecie derogatoria dell'opposizione fondata su motivi sopravvenuti. A ben vedere il deposito dell'intervento tardivo, malgrado rappresenti un fatto sopravvenuto, non è mai un fatto su cui si basa l'opposizione. Pertanto, sembra preferibile far rientrare l'ipotesi dell'intervento tardivo nell'alveo dell'ipotesi di opposizione tardiva per causa non imputabile.

Invero, questa conclusione potrebbe essere acclarata anche riferendosi alla dissimile ipotesi in cui l'intervento titolato venga proposto poco prima della pronuncia del provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, lasciando così all'esecutato poco tempo per poter reagire all'azione dell'intervenuto. Una tale conclusione, però, appare

---

<sup>90</sup> A. Crivelli, *(Alcune) questioni controverse in tema di opposizione all'esecuzione*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2017, p. 122, n. 64; M. Cirulli, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata contenute nella legge 30 giugno 2016, n. 119*, in *Judicium.it*, 2016, p. 567; D. Micali, *Un termine finale per l'opposizione all'esecuzione...o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull'efficacia processuale e sostanziale) dell'esecuzione forzata*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2016, p. 442.

<sup>91</sup> G. Santagada, *L'intervento dei creditori e le controversie distributive*, in C. Delle Donne, *La nuova espropriazione forzata*, Torino, 2017, p. 284 ss.

<sup>92</sup> P. Farina, *Il nuovo articolo 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un'esecuzione ingiusta*, in *Rivista di diritto processuale*, 2017, p. 271.

iniqua ed arbitraria poiché risulterebbe incerto, in quanto rimesso ad una mera valutazione discrezionale da parte del giudice, il riconoscimento di un conveniente lasso di tempo che dovrebbe intercorrere tra il deposito dell'intervento e l'adozione del provvedimento di vendita o di assegnazione. Lasso di tempo che se non fosse rispettato renderebbe l'opposizione tardiva del debitore ammissibile con pregiudizio del creditore intervenuto. Tuttavia, un ulteriore orientamento sorto in dottrina, seguendo un'interpretazione restrittiva dell'art. 615 c.p.c., ritiene che il termine di decadenza sia applicabile solo nei confronti del creditore procedente: per i creditori titolati intervenuti, invece, l'opposizione all'esecuzione sarebbe proponibile anche dopo il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione senza limitazioni di sorta<sup>93</sup>. A sostegno di questa tesi, si riporta la circostanza che l'avvertimento circa il termine di decadenza deve essere riportato solo nell'atto di pignoramento, mentre non è previsto per l'atto di intervento ex art. 499 c.p.c. In questo senso, il termine di decadenza opererebbe solo in relazione alle contestazioni relative all'azione esecutiva del creditore procedente e non anche a quelle dei creditori titolati intervenuti.

Il predetto orientamento attira l'attenzione sul vero problema relativo all'applicabilità del termine di decadenza ai creditori titolati intervenuti. L'art. 499 c.p.c., infatti, non prevede alcun onere di notifica del ricorso da parte di questi ultimi all'esecutato. Esso è riconosciuto soltanto per i creditori legittimati ad intervenire *sine titulo* ai sensi del terzo comma del predetto articolo.

Pertanto, in questo contesto, l'applicazione del termine di decadenza anche ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo comporterebbe la mancata conoscenza da parte dell'esecutato dell'esercizio dell'azione esecutiva intrapresa da questi ultimi stante la mancata notifica del ricorso.

Si verrebbe, in questo modo, ad attuare il già paventato rischio di violazione del principio del contraddittorio come previsto dall'art. 111 della Costituzione, nonché del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione: prevedere un termine di decadenza per l'opposizione all'esecuzione da parte dell'esecutato senza permettere allo stesso di venire a conoscenza

---

<sup>93</sup> P. Farina, *Il nuovo articolo 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un'esecuzione ingiusta*, in *Rivista di diritto processuale*, 2017 p. 258 ss.; S. Ziino, *Brevi note sulle nuove norme in materia di espropriazione contenute nella legge 30 giugno 2016 n. 119, di conversione del c.d. "decreto banche" 3 maggio 2016, n. 59.*, EUROCONFERENCE LEGAL, 2016.

dell'esercizio dell'azione esecutiva. La violazione appare ancora più evidente se si considera quanto precedentemente detto circa il venire meno del titolo esecutivo del creditore procedente il quale non inficia la procedura esecutiva in quanto la stessa può continuare essendo sorretta dagli intervenuti titolati.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si può concludere affermando che il legislatore avrebbe dovuto prevedere uno specifico onere di notifica dell'intervento in capo ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo da inserire nell'art. 499 c.p.c., in modo da poter rendere operativo il termine di decadenza di cui all'art. 615, comma secondo, c.p.c. anche nei confronti di questi ultimi, e senza che ciò comporti una violazione dei principi costituzionali nelle forme predette.

In merito a quanto specificato, la disamina di questa problematica, che ci si appresta a compiere, abbisogna di alcune precisazioni. Non rileva tanto la circostanza che l'avvertimento circa la decadenza sia stato previsto solamente nell'atto di pignoramento di cui all'art. 492 c.p.c. e non, anche, nel ricorso per intervento *ex art.* 499 c.p.c.

Mentre, difatti, l'avvertimento disciplinato dal terzo comma dell'art. 492 c.p.c. è, da solo, idoneo ad inglobare in sé anche l'opposizione avverso i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, nel caso invece in cui il legislatore avesse previsto il semplice inserimento di un avvertimento conforme all'interno del ricorso per intervento dei creditori titolati, ciò non sarebbe comunque stato utile per informare l'esecutato in merito all'esistenza della nuova preclusione perché, in base a quanto previsto dall'art. 499 c.p.c., non esiste alcun onere di notifica del ricorso in capo ai creditori intervenuti con titolo esecutivo<sup>94</sup>.

Prendendo in considerazione quest'ultima osservazione, si può ben capire la vera problematica associata all'esecutato nel caso in cui si applicasse il nuovo termine di preclusione anche alle opposizioni esperibili avverso i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Il problema non consiste tanto nel fatto che l'esecutato non sia stato informato che la decadenza riconosciuta dal secondo comma dell'art. 615 c.p.c. si riferisca anche alle opposizioni esperibili nei confronti dei creditori intervenuti aventi titolo esecutivo. Per questo scopo, invero, basterebbe il generico avvertimento contenuto nell'atto pignoramento. Il vero problema sta nel fatto che si dovrebbe conoscere, a monte,

---

<sup>94</sup> G. Santagada, *L'intervento dei creditori e le controversie distributive*, in C. Delle Donne, *La nuova espropriazione forzata*, Torino, 2017, pp. 218 e 310 ss.

l'avvenuto esercizio dell'azione esecutiva da parte del creditore titolato, cosa che non avviene a causa dell'assenza di obbligo di notifica del ricorso al soggetto passivo dell'esecuzione, come sopra anticipato.

Decisamente, non sembra che ciò rispetti né il principio del contraddittorio enumerato dell'art. 111 Cost. e, prima ancora, del diritto di difesa disciplinato nell'art. 24 della stessa Carta Costituzionale: si verrebbe, infatti, a generare un sistema processuale in grado di sottoporre ad uno stringente termine decadenziale il potere dell'esecutato di opporsi all'azione esecutiva del creditore titolato, senza però garantire il preventivo apprendimento, da parte del medesimo esecutato, dell'avvenuto esercizio della suindicata azione.

Considerato che l'attuazione del principio del contraddittorio all'interno del processo esecutivo viene ad atteggiarsi in modo peculiare e differente rispetto a quanto accade nell'ambito del processo cognitivo e che, fino a questo momento, la giurisprudenza e la dottrina non hanno mai dubitato della compatibilità della disciplina dell'intervento rispetto ai principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost., nel caso in cui non venga previsto alcun onere relativo alla notifica del ricorso da parte dei creditori titolati<sup>95</sup>.

È, quindi, vero, che, fino alla riforma del 2016, l'opposizione all'esecuzione poteva proporsi senza alcuna limitazione temporale, fino alla chiusura del processo esecutivo o, almeno, fino alla chiusura della fase espropriativa. Di contro, ora la proponibilità di questo rimedio viene anticipata già all'inizio della fase liquidativa, con le conseguenze che da ciò derivano.

Inoltre, il collegamento con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost. appare ancora più evidente in previsione della differente e più pregnante funzione che oggi riveste l'opposizione all'esecuzione rispetto ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, alla luce di quell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'azione esecutiva esercitata dagli intervenuti titolati appare, da sola, idonea a sostenere l'intera procedura, anche nel caso in cui venga a mancare il titolo esecutivo del creditore procedente.

Analizzando questo indirizzo della giurisprudenza, si può affermare che l'utilità ricollegata all'opposizione all'esecuzione nei confronti dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, non è soltanto quella di evitare gli inconvenienti da eccesso di

---

<sup>95</sup> R. Vaccarella, *Titolo esecutivo, precetto, opposizioni*, Torino, 1993, p. 83 ss.; G. Tarzia, *Il contraddittorio nel processo esecutivo*, in *Riv. Dir. proc.*, 1978, p. 133 ss.; G. Tarzia, *Il giusto processo di esecuzione*, in *Riv. Dir. proc.*, 1978, p. 339 ss.

espropriazione, ma piuttosto quella di far accertare l'inesistenza del diritto di agire in executivis dei creditori che, con il proprio titolo esecutivo ben potrebbero reggere e far procedere il processo esecutivo, anche nel caso di sopraggiunta caducazione del titolo del creditore procedente<sup>96</sup>.

In quest'ottica, la dottrina ha propugnato una lettura restrittiva della riforma, auspicando che il termine di decadenza non si applichi anche ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Una tale evenienza potrà verificarsi solamente nel caso in cui il creditore titolato intervenuto non si limiti ad intervenire ai sensi dell'art. 499 c.p.c. ma proponga, altresì, un pignoramento successivo ai sensi dell'art. 493 c.p.c. Solamente in questo modo, il creditore intervenuto munito di titolo esecutivo potrebbe beneficiare del termine di decadenza introdotto dalla riforma del 2016.

Infine, per meri fini di completezza della disamina, si riferisce anche una tesi minoritaria<sup>97</sup> secondo la quale l'opposizione all'esecuzione, nonostante la storica sentenza delle S.U. sopra riportata, sarebbe limitata al solo creditore intervenuto che abbia dato impulso al processo ponendo in essere atti esecutivi. Al contrario, nel caso in cui l'intervenuto partecipasse solo passivamente al processo esecutivo, il debitore sarebbe legittimato nei suoi confronti ad esperire la sola opposizione distributiva ex 512 c.p.c.

## **5. La rilevanza d'ufficio del difetto del titolo esecutivo**

Un'altra questione da affrontare è quella relativa al permanere in capo al giudice dell'esecuzione del potere di rilievo d'ufficio del difetto del titolo esecutivo.

In linea generale, si ritiene che al giudice dell'esecuzione spetti il potere di verificare d'ufficio la sussistenza del titolo esecutivo e la permanenza dello stesso per tutto il tempo della procedura. È il giudice che, al fine di porre in essere quanto previsto dal titolo esecutivo, deve necessariamente verificare il contenuto e l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione da parte del creditore.

Nel caso in cui venga rilevata la mancanza del titolo esecutivo, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in via originaria oppure in via sopravvenuta, il giudice dell'esecuzione

---

<sup>96</sup> B. Capponi, *Le Sezioni Unite e l'oggettivizzazione degli atti dell'espropriazione forzata*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2014, p. 508; A.A. Romano, *Espropriazione forzata e contestazione del credito*, Napoli, 2008, p. 366 ss.

<sup>97</sup> A. Crivelli, *(Alcune) questioni controverse in tema di opposizione all'esecuzione*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2017, p. 116 ss.

deve dichiarare improcedibile l'esecuzione. Il relativo provvedimento è impugnabile attraverso l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.

Il predetto principio deve, ora, coordinarsi con l'intervenuta riforma del 2016, nel senso che occorre verificare se tale potere è venuto meno in seguito alla modifica del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. e l'introduzione del termine di decadenza.

La dottrina<sup>98</sup> prevalente ritiene che tale potere non sia venuto meno in seguito alla riforma, anche nel caso in cui l'esecutato non abbia più il potere di opporsi all'esecuzione fondando l'istanza proprio sulla mancanza del titolo esecutivo. Nello specifico, la predetta dottrina ritiene che i poteri d'ufficio del giudice dell'esecuzione siano autonomi rispetto al potere dell'esecutato di agire in opposizione, in quanto egli ha il potere/dovere generale di verificare la sussistenza dei presupposti processuali. In questo senso, la modifica apportata all'art. 615, comma secondo, c.p.c. non può in alcun modo inficiare tali prerogative.

Alla medesima conclusione giunge la giurisprudenza di legittimità, affermando che *“il giudice dell'esecuzione ha il potere/dovere di verificare di ufficio, e a prescindere da una opposizione del debitore, l'esistenza del titolo esecutivo e la corrispondenza degli importi pretesi dal creditore con quelli dovuti in base al titolo stesso e, nel caso in cui risulti che il creditore è già stato integralmente soddisfatto, deve dichiarare l'esecuzione non più perseguibile per difetto di valido titolo esecutivo”*<sup>99</sup>.

Tale caducazione può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio di esecuzione.

La tesi in parola inoltre andrebbe a colmare quel “vuoto di tutela” che i primi commentatori della riforma hanno denunciato, vuoto che si verrebbe a creare tra il provvedimento ex artt. 530 e 569 c.p.c. e la distribuzione forzata, sede, quest'ultima, dell'opposizione distributiva.

Secondo parte della dottrina, il giudice potrebbe essere “invitato” dall'esecutato ad operare un controllo del titolo esecutivo, attraverso un'istanza ex art. 486 c.p.c. Dubbio, in questo caso, è se l'esecutato che si vede respingere l'istanza possa proporre

---

<sup>98</sup> Cfr. B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, p. 452 ss.; A. Saletti, *Le modifiche al sistema dei controlli esecutivi*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 2066; A. Carratta, *Le più recenti riforme del processo civile*, Torino, 2017, p. 39; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2017 p.2070; M. Cirulli, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata*, *Judicium.it*, 2017 p.575; R. Giordano, *D.L. 3 maggio 2016, n. 59: la nuova opposizione all'esecuzione*, in *Giustizia civile*, 2016, p.4;

<sup>99</sup> Si veda Cass. Civ. n. 15605/2017.

opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. contro il provvedimento negativo del g.e. La questione, in realtà, era già dibattuta da dottrina e giurisprudenza prima della riforma. Da una parte ci sono coloro i quali sostengono che il rigetto dell'istanza ex art. 486 c.p.c. fondata sul titolo esecutivo sarebbe denunciabile dall'esecutato solo attraverso lo strumento dell'art. 615 c.p.c., e quindi attualmente, accettando questa tesi, interverrebbe la preclusione a togliere qualsiasi dubbio di proponibilità dopo l'istanza di vendita o di assegnazione. Dall'altra c'è chi invece lascia aperta la doppia strada dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti contro il provvedimento di cui sopra. Sembra però che questa seconda tesi, ove accolta, andrebbe ad eludere il contenuto del nuovo art. 615 c.p.c. Motivo dell'opposizione, infatti, sarebbe comunque quello della mancanza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e si permetterebbe così all'esecutato, attraverso l'espedito dell'opposizione agli atti esecutivi, di superare la preclusione di nuovo conio.

Le stesse considerazioni possono farsi per il diverso problema dell'impignorabilità dei beni e dei crediti. Infatti, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalente<sup>100</sup>, l'impignorabilità predetta può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. Qui, il potere del giudice è, tuttavia, limitato ai casi in cui si faccia questione di interessi di natura pubblicistica<sup>101</sup>.

Ne discende che, anche nel caso in cui l'esecutato sia incorso nella decadenza del termine di cui all'art. 615, comma secondo, c.p.c., il giudice potrà rilevare d'ufficio l'impignorabilità del bene o del credito e dichiarare improcedibile l'esecuzione.

Essendo necessaria l'esistenza del titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c. si ritiene che il potere di rilevabilità officiosa del difetto del titolo esecutivo risieda anche in capo al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Quest'ultimo rilievo ha una duplice conseguenza: in primo luogo vi sarà un duplice controllo, il primo in sede endoesecutiva da parte del g.e. che eventualmente dichiarerà l'estinzione anticipata del processo a norma dell'art.187-bis disp. att. c.p.c. (sempre che il difetto riguardi il t.e. dell'unico creditore pignorante o, se sopravvenuto, sia antecedente ad un intervento titolato) e il secondo, attraverso un giudizio a cognizione piena effettuato, appunto, dal giudice

---

<sup>100</sup> Cfr. B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, p.208; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2017, p. 1034 ss. e 1098 s.

<sup>101</sup> In tutti gli altri casi, l'impignorabilità può essere sollevata solo dal debitore nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

dell'opposizione all'esecuzione. In secondo luogo, i due giudici condividerebbero, "in egual misura e non in misura alternativa"<sup>102</sup> il potere di verifica officiosa della permanenza del titolo esecutivo. Presupposto di tale potere in capo ad entrambi i giudici è che il t.e. costituisca l'unica e necessaria condizione dell'azione esecutiva: l'interesse ad agire e la possibilità giuridica sono contenuti nel t.e., la legittimazione ad agire in via esecutiva è implicita nella corrispondenza tra soggetti individuati nel t.e. e soggetti che effettivamente agiscono e subiscono l'azione stessa. Ciò vuol dire che, così come in sede cognitiva il giudice deve sempre rilevare la carenza delle condizioni dell'agire, allo stesso modo in sede esecutiva dovrà farlo il giudice dell'esecuzione. Attraverso questo parallelo tra sede cognitiva e sede esecutiva si giunge alla stessa conclusione di cui sopra: il potere di rilevazione officiosa del difetto del t.e. permane in capo al g.e. anche dopo la riforma. Per completezza va però detto che le conseguenze dei due rilievi officiosi, quello del giudice dell'esecuzione e quello del giudice dell'opposizione all'esecuzione, non sono le stesse: solo la sentenza costitutiva del giudice dell'opposizione andrà ad eliminare il titolo, avendo, al contrario, la pronuncia del g.e. solo valore endoprocedurale, limitandosi a dichiarare improcedibile l'esecuzione.

Quanto, invece, ai limiti entro i quali può esercitarsi il controllo officioso del giudice dell'esecuzione, non vi è un orientamento unanime da parte della dottrina e della giurisprudenza. Si è ritenuto che questo controllo possa esercitarsi soltanto sul titolo e sulle vicende di questo connesse ai provvedimenti successivi, quali la caducazione e la sospensione, mentre rimangono escluse tutte quelle questioni che, trattandosi di fatti impeditivi, modificativi, o estintivi sopravvenuti, potrebbero formare oggetto di opposizione all'esecuzione. Secondo questa impostazione, infatti, il giudice dell'esecuzione, non essendo un giudice della cognizione, non può conoscere delle eccezioni proprie del processo dichiarativo.

Ciononostante, questa conclusione viene spesso disattesa nella pratica, in quanto anche nel processo dichiarativo possono essere sollevate eccezioni in senso lato rilevabili d'ufficio.

Oggigiorno, si è ravvisata una tendenza ad allentare le maglie del potere officioso del giudice. D'altronde, non esistono "*questioni targabili da opposizione all'esecuzione*"<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> P. Farina, *Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un'esecuzione ingiusta*, in *Riv. Trim. di Dir. e Proc. Civ.*, fasc. I, 2017, p. 264 s.

<sup>103</sup> B. Capponi, *Ordinanze decisorie "abnormi" del g.e. tra impugnazioni ordinarie e opposizioni esecutive*, Relazione

in quanto una medesima questione può formare oggetto sia del rilievo officioso del giudice sia dell'opposizione da parte dell'esecutato.

La stessa giurisprudenza<sup>104</sup> ravvisa l'esistenza di varie ipotesi di eccezioni relative non soltanto al titolo esecutivo ed alle sue vicende, ma anche all'esecuzione in sé. In questo senso, parte della giurisprudenza ha ritenuto il fenomeno idoneo a comprendere anche fatti sopravvenuti alla formazione del titolo nonché vizi opponibili ex art. 615 c.p.c.

Il punto cruciale è se il giudice dell'esecuzione possa conoscere di tutte le questioni dell'esecuzione o se il suo rilievo debba fermarsi alla verifica dell'esistenza/permanenza del titolo esecutivo. La difficoltà della questione è data dalla circostanza che anche i controlli estrinseci possono coincidere con motivi di opposizione all'esecuzione. Se ne deduce che un simile contesto non può portare ad affermare che l'oggetto di una contestazione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. possa essere anche conoscibile d'ufficio dal giudice.

A complicare ulteriormente il quadro sono intervenute le riforme degli ultimi anni in materia di esecuzione precedentemente analizzate, con le quali è stato ammesso un controllo d'ufficio del giudice dell'esecuzione sui presupposti dell'azione esecutiva esterni al titolo, determinandosi, in questo modo, un inestricabile groviglio tra le fasi di cognizione ed esecuzione. In questo senso, il giudice diventerebbe un giudice della cognizione senza funzioni istruttorie<sup>105</sup>.

Anche in seno alla giurisprudenza di legittimità erano emerse tendenze in tal senso, ancor prima dell'entrata in vigore della riforma. Emblematica è la nota sentenza a Sezioni Unite n. 11066/2012, la quale fornisce una nuova concezione di titolo esecutivo che non si limita più al documento-sentenza, ma deve essere ricostruito in virtù degli atti del processo e delle richieste delle parti, nonché essere oggetto del contraddittorio all'interno

---

svolta il 27 marzo 2017 al convegno, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Università di Roma Tre, su *L'interpretazione del titolo esecutivo e i poteri del giudice dell'esecuzione*.

<sup>104</sup> Secondo quanto annoverato dalla giurisprudenza di legittimità, nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 11178/1995, si tratta dei “vizi che impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori”.

<sup>105</sup> Tale fenomeno ravvisabile nel potere del giudice di valutare i gravi motivi che fondano la sospensione dell'esecuzione, in quanti questi non si riferiscono soltanto a quanto emerge dal titolo esecutivo sul quale si fonda l'azione, ma anche da circostanze esterne ad esso afferenti la condizione dell'esecutato.

del processo di esecuzione<sup>106</sup>.

Nello specifico, la sentenza in commento ha statuito che *“il superamento dell’incertezza circa l’esatta estensione dell’obbligo dichiarato nella sentenza e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva, incertezza che del resto può essere relativa, tale cioè da non estendersi al suo intero aspetto oggettivo, si presta ad essere attinto, prima dell’inizio dell’esecuzione, attraverso il rimedio delle opposizioni che la precedono, ma anche, a processo esecutivo iniziato, attraverso la sollecitazione del potere che pur è riconosciuto al giudice dell’esecuzione in tema di controllo della esistenza del titolo esecutivo. Se dunque si considera la precisa individuazione dell’obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato, quando si integri ciò che nel provvedimento è dichiarato con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso, si ottiene il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore con altrettanta precisione contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l’inizio dell’esecuzione od affidandole al giudice dell’esecuzione ai fini del suo controllo sull’estensione del titolo; il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di accertamento di quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore”*.

La portata certamente innovativa di tale statuizione si rinviene nella concezione dell’esecuzione come luogo in cui si discute del titolo. In questo contesto, il titolo esecutivo viene integrato nel procedimento realizzando così una continuità tra cognizione ed esecuzione.

La predetta statuizione delle Sezioni Unite è stata successivamente ridimensionata da altre pronunce delle sezioni semplici<sup>107</sup>, ma rimane all’attenzione l’innovativa lettura del ruolo del giudice dell’esecuzione e dei suoi poteri officiosi.

---

<sup>106</sup> A tal proposito, la giurisprudenza ritiene che esistano *“fonti di integrazione del titolo esecutivo”*, la cui individuazione è rimessa al contraddittorio tra le parti nel processo di esecuzione, le quali sono chiamate a interpretare *“il pensiero del giudice consegnato alla sentenza”* (Cass. Sez. Un. n. 11066/2012).

<sup>107</sup> In questo senso, Cass. Civ. n. 1027/2013, Cass. Civ. n. 23418/2016.

Tuttavia, il rischio paventato dalla dottrina più attenta è che si faccia dell'esecuzione un luogo in cui si continui a discutere del merito attraverso il titolo. In tale contesto, infatti, il giudice dell'esecuzione verrebbe chiamato a svolgere funzioni di accertamento che non dovrebbero competergli.

Alla luce di quanto finora rilevato, si può riconoscere la tendenza a passare da un sistema in cui il giudice dell'esecuzione è chiamato ad attuare diritti certi, ad un sistema in cui il giudice *“può accertare diritti al fine di attuarli”*<sup>108</sup>.

## CAPITOLO TERZO

### **L'INCIDENZA DELLA NUOVA PRECLUSIONE SUL RAPPORTO TRA L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C. E L'OPPOSIZIONE DISTRIBUTIVA EX ART. 512 C.P.C.**

*1. L'incidenza della riforma sulla questione della stabilità della distribuzione forzata. 2. I rapporti tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione al progetto di distribuzione ex art. 512 c.p.c. dopo la riforma del 2016: l'incidenza della nuova preclusione alla luce dei risvolti dottrinali. 3. Il rapporto fra l'opposizione all'esecuzione tardiva e le controversie distributive.*

#### **1. L'incidenza della riforma sulla questione della stabilità della distribuzione forzata.**

---

<sup>108</sup> Cfr. B. Capponi, Relazione svolta il 27 marzo 2017 al convegno, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Università di Roma Tre, su *L'interpretazione del titolo esecutivo e i poteri del giudice dell'esecuzione*.

Bisogna chiedersi se il nuovo termine imponga una nuova riflessione sulla questione della stabilità o meno della distribuzione forzata.

Storicamente si era ritenuto che l'opposizione all'esecuzione non avesse funzione impugnatoria, potendo essere proposta fino al termine del processo esecutivo non essendo sottoposta ad alcun termine di decadenza. Ci si è chiesti allora se la riforma del 2016, con l'introduzione del nuovo termine, abbia avuto delle implicazioni di ordine sistematico. L'opposizione ex art. 615 c.p.c. sembra, a detta di alcuni, trasformarsi in un mezzo di impugnazione rescindente dell'azione esecutiva. Viene mutuato lo schema del procedimento monitorio, nel quale il pignoramento fungerebbe da *provocatio ad opponendum*. In realtà il procedimento monitorio, più in particolare l'opposizione monitoria, così come le altre impugnazioni, è strettamente collegata al giudicato e quindi alla tutela dichiarativa, sicuramente estranea all'esecuzione attraverso la quale i diritti si attuano, non si accertano. Quest'ultima affermazione viene oggi temperata dalla possibilità data al g.e. di effettuare i "necessari accertamenti" in determinati momenti del processo, durante ad esempio le controversie distributive o in caso di contestazione della dichiarazione resa dal terzo pignorato, seppur con valenza ed effetti soltanto endoprocessuali. Ma allora, nel caso in cui il rimedio oppositorio non venga tempestivamente esperito dal debitore, si formerà soltanto una preclusione interna al processo esecutivo o vi sarà un effetto preclusivo anche esterno tale da impedire qualsiasi altra autonoma azione da parte del debitore esecutato? È dalla risposta a questo quesito che può essere valutata l'incidenza della riforma sull'annosa questione relativa alla stabilità della distribuzione forzata e dell'intangibilità del pagamento effettuato in favore del creditore. Giustificazione di tale stabilità sarebbe oggi la previsione del termine di decadenza per l'opposizione all'esecuzione. Così come accade per l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., anche per l'opposizione relativa all'*an*, al dovere di opposizione dovrebbe corrispondere un onere di contestazione. Questa ricostruzione però implicherebbe la struttura monitoria del processo esecutivo. In realtà già prima della riforma in esame era stato osservato che dalla circostanza che l'art. 615 c.p.c. non prevedesse un termine di preclusione non deriva la struttura impugnatoria del rimedio oppositorio, che costituisce un potere, una facoltà e non un onere dell'esecutato, il quale mantiene la possibilità di agire ad esecuzione conclusa per ripetere l'indebito pagamento forzoso. Tale tesi conserva una sua validità anche dopo la riforma del 2016 (quantomeno per chi ritiene ammissibile, ad esecuzione conclusa, una *condicio indebiti* ex art. 2033

c.c. o un'azione per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.): seppur vero che oggi un termine entro il quale agire in opposizione all'esecuzione vi è, è altrettanto vero che con la chiusura del processo esecutivo resta ancora viva la possibilità di agire in via autonoma per chiedere l'equivalente di quanto ingiustamente espropriato ed il risarcimento del danno. Secondo l'insegnamento del Chiovenda la preclusione esaurisce i suoi effetti all'interno del processo nel quale viene riconosciuto il potere alla parte; per poter affermare il contrario dovremmo riconoscere al processo esecutivo una funzione non sua e cioè quella dichiarativa, in forza della quale l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. potrebbe essere considerata "una sorta di mezzo d'impugnazione di accertamenti, più o meno espliciti, compiuti dall'organo esecutivo"<sup>109</sup>. Queste considerazioni, svolte già prima della riforma di cui al D.L. n. 59/2016, non meritano di essere riconsiderate oggi, posto che la novella non conferisce struttura monitoria all'espropriazione forzata che era e resta sede estranea all'accertamento del diritto incorporato nel titolo esecutivo del creditore. Dalle norme che in via eccezionale conferiscono al g.e. il potere di risolvere controversie incidentali (si pensi alla conversione o alla riduzione del pignoramento) non si può evincere che il processo esecutivo conferisca irretrattabile certezza al credito e di seguito alla distribuzione forzata. L'acquiescenza del debitore nei confronti dell'azione esecutiva intrapresa dalla controparte non è infatti in grado di garantire certezza al diritto di quest'ultima, posto che per conseguire tale risultato vi è bisogno di un giudizio esterno al processo esecutivo, qual è appunto quello di opposizione all'esecuzione che si svolge dinanzi ad un giudice, diverso dal g.e., competente per materia o valore e che ha poteri cognitivi pieni. Questo conferma che l'inerzia del debitore, non avendo il g.e. i poteri suddetti, produce il solo effetto di impedire la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata all'interno dell'esecuzione in corso e non anche al di fuori di essa. Alla luce di quanto sopra esposto si evince come, nonostante l'introduzione del nuovo termine, la questione della stabilità della distribuzione forzata resta impregiudicata, e il debitore avrà la possibilità di agire, ad esecuzione conclusa, per chiedere la ripetizione dell'indebito. L'esecuzione forzata, data la sua funzione erogatoria, non può conferire certezza ad una situazione sostanziale.

---

<sup>109</sup> M. Bove, *L'esecuzione forzata ingiusta*, Torino, 1996, 167 s.

Un diverso orientamento dottrinale<sup>110</sup> perviene alla stessa conclusione attraverso un diverso ragionamento: conseguenza della nuova tendenza del legislatore, quella cioè di assicurare valenza endoesecutiva agli incidenti cognitivi, sarebbe quella di non riconoscere alla sentenza che decide l'opposizione all'esecuzione forza di giudicato. Ciò darebbe la possibilità all'esecutato di agire nuovamente ad esecuzione finita, con un'autonoma azione e confermerebbe l'instabilità della distribuzione forzata.

Al contrario, una parte della dottrina<sup>111</sup>, ritiene che il nuovo termine imponga una stabilità del riparto: obiettivo del legislatore, infatti, è proprio quello di accelerare e dare forza alla definizione del processo esecutivo, costringendo le contestazioni del debitore entro termini perentori.

A ben vedere, ed è questa la posizione della dottrina maggioritaria, la modifica del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., non condiziona in nessun modo il dibattito sulla stabilità o meno della distribuzione forzata. Chi propende per la tesi dell'instabilità giunge a tale conclusione argomentando dall'impossibilità del processo esecutivo, data la sua natura, di dar vita ad un accertamento irretrattabile dei crediti. A nulla servirà l'introduzione del nuovo termine, che anzi, secondo i sostenitori di questa tesi, aumenta la necessità di riconoscere al debitore la possibilità di agire con una nuova azione ad esecuzione conclusa. Dall'altra parte, i sostenitori della tesi della stabilità della distribuzione giungono a tale conclusione mettendo in luce l'effetto preclusivo che il processo esecutivo garantirebbe in quanto al suo interno è possibile effettuare qualunque contestazione circa il credito o i crediti in concorso e per il quale non è previsto nessun rimedio volto alla riapertura del riparto. Anche in questo caso quindi, il novellato secondo comma, non comporta un mutamento di opinioni, rafforzando anzi l'idea di chi impone una definitività delle risultanze del processo esecutivo.

---

<sup>110</sup> A. Teodoldi, *Le novità in materia di esecuzione forzata del D.L. n.59/2016... terza e non ultima puntata della never ending story (sulle sofferenze bancarie)*, in *Corr. Giur.*, 2016, p. 1335 s.

<sup>111</sup> D. Micali, *Un termine finale per l'opposizione all'esecuzione... o forse no? Sottofondo di una polemica sulla stabilità (e sull'efficacia processuale e sostanziale) dell'esecuzione forzata*, in *Riv. esec. Forz.*, 2016, p. 443 ss.

## **2. I rapporti tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione al progetto di distribuzione ex art. 512 c.p.c. dopo la riforma del 2016: l'incidenza della nuova preclusione alla luce dei risvolti dottrinali**

È necessaria, per poter affrontare l'argomento dell'incidenza della nuova riforma sui rapporti tra i rimedi ex artt. 512 e 615 c.p.c., una piccola premessa sull'acceso dibattito che, negli anni precedenti l'ultima riforma e successivi a quella del 2005, ha coinvolto dottrina e giurisprudenza quanto, appunto, ai rapporti tra i due rimedi.

Due sono gli orientamenti che negli anni si sono tra loro contrapposti: secondo un primo orientamento, affermare che la decisione che scaturisce dall'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. abbia efficacia solo endoprocedimentale e che per ottenere una decisione idonea a far stato sulla sussistenza delle pretese dei creditori con efficacia extraprocedimentale occorra, invece, esperire il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., equivale a dire che i due rimedi sono tra loro concorrenti. A sostegno di tale tesi, si evidenziava la circostanza secondo la quale non può essere negato al soggetto che vi abbia interesse il diritto di contestare la sussistenza e l'ammontare dei crediti nella fase distributiva attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. se lo scopo è quello di ottenere una sentenza idonea a determinare al di fuori del procedimento esecutivo i diritti delle parti.

In questo senso si esprimeva anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che *“la previsione del rimedio della opposizione distributiva, di cui all'art. 512 c.p.c., non esclude che quando la contestazione sia fatta dal debitore esecutato ed investa il credito della parte procedente, o l'esistenza o l'ammontare di quello di un creditore munito di titolo, egli possa tutelarsi anche con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, secondo comma, c.p.c., senza necessità di attendere la fase distributiva, sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l' "an" od il "quantum" dei crediti (anche al fine di conseguire la sospensione parziale dell'esecuzione) e salva la diversa scelta del medesimo debitore, che ben potrebbe attendere la fase di distribuzione per formulare le proprie contestazioni, nei modi e per gli effetti dell'art. 512 c.p.c., al fine della restituzione di quanto conseguito dalla vendita (ovvero versato a seguito della conversione) in più del dovuto”*<sup>112</sup>.

---

<sup>112</sup> In tal senso, Cass. Civ. n. 22642/2012; Cass. Civ. n. 7108/2015.

Altri<sup>113</sup>, invece, ritenevano che i due rimedi fossero cronologicamente ordinati tra loro nel senso che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. fosse esperibile fino alla fase della distribuzione della somma ricavata e, giunti a questa, fosse esperibile l'apposita opposizione al progetto di distribuzione ex art. 512 c.p.c. Parte della giurisprudenza, conformemente a quanto detto, riteneva che *“l'opposizione ex art. 512 c.p.c. e quella proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. si pongono in un rapporto di successione cronologica, con conseguente esclusione della loro concorrenza (essendo l'una esperibile sino a che non si giunga alla fase della distribuzione, l'altra, invece, a partire da tale momento). Ne consegue che fino a quando l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. risulti ancora "sub iudice", e fino al momento in cui la procedura esecutiva pervenga alla fase della distribuzione, i fatti con essa proposti non possono essere dedotti - tanto nella disciplina previgente al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, quanto in quella da esso introdotta - con l'opposizione di cui all'art. 512 c.p.c., né essere valutati automaticamente dal giudice dell'esecuzione”*<sup>114</sup>.

Secondo questo indirizzo, infine, i fatti posti a base dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. non potevano essere nuovamente dedotti dal debitore o dal terzo soggetto all'espropriazione in fase distributiva ai sensi dell'art. 512 c.p.c., né essere valutati automaticamente dal giudice dell'esecuzione, anche al solo fine di sospendere la distribuzione.

Il D.L. n. 59/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 119/2016, ha rivoluzionato i rapporti già di per sé complicati tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. sotto molteplici aspetti di cui si cercherà, nel presente paragrafo, di dare conto senza alcuna pretesa di esaustività.

Prima di tutto, occorre dire che si tratta di una questione ampia, essendo essa influenzata da molteplici altre questioni intrecciate fra loro in vario modo, quali: la natura della fase distributiva e la possibile importanza che in essa assume il titolo esecutivo; l'identificazione dell'oggetto delle controversie distributive e delle questioni in esso deducibili; l'individuazione dell'oggetto dell'opposizione all'esecuzione; la stabilità degli atti esecutivi ed, in particolare, della vendita forzata; l'efficacia, rispetto alla

---

<sup>113</sup> In questo senso, B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2016, p. 366 s.

<sup>114</sup> Si veda, a tal riguardo, Cass. Civ. n. 15654/2013.

procedura esecutiva, dell'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione nella fase distributiva<sup>115</sup>.

Oggi giorno, questa problematica acquista rilevanza “*se si considera che il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. deve ritenersi senz'altro esperibile anche nei confronti dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, dal momento che alla luce del principio della “oggettivizzazione” degli atti esecutivi di recente affermato dalle Sezioni Unite, essi esercitano un'azione esecutiva identica a quella esercitata dal creditore procedente e il loro titolo è idoneo a sorreggere l'azione esecutiva al pari di quello del creditore procedente*”<sup>116</sup>.

Stabilendo un termine di decadenza per proporre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., la riforma del 2016 ha comportato la necessità di rivedere i rapporti intercorrenti tra il rimedio predetto e quello dell'opposizione al progetto di distribuzione ex art. 512 c.p.c. nella misura in cui la precedente normativa permetteva di esperire il rimedio ex art. 615, comma 2, c.p.c. fino alla conclusione del procedimento di opposizione e quindi fino all'approvazione del piano di distribuzione.

In questo senso, i due rimedi, così come previsti dalla riforma, non possono certamente porsi né come cronologicamente ordinati, né come concorrenti, secondo le modalità previste dai previgenti orientamenti già analizzati. L'ipotizzata sovrapposizione tra i due rimedi riguarderebbe il caso in cui il debitore esecutato, nella fase distributiva, volesse contestare l'esistenza e l'ammontare del credito del creditore procedente e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, ma anche il caso in cui volesse contestare la sussistenza del titolo esecutivo.

Infatti, per effetto del novellato comma 2 dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione è ora esperibile soltanto sino all'emanazione del provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione. Trascorso tale momento, il debitore o il terzo assoggettato all'espropriazione potranno proporre le proprie doglianze in merito all'*an* o al *quantum* dei crediti concorrenti nella fase distributiva attraverso il rimedio di cui all'art. 512 c.p.c. Prima della riforma del 2005, la dottrina aveva, in merito, due opinioni contrapposte: la prima partiva dalla natura cognitiva della fase distributiva o, in ogni caso, dall'idea che, in questa fase, il titolo esecutivo avrebbe ormai svuotato la sua funzione e che, perciò,

---

<sup>115</sup> S. Vincze, *Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato*, Padova, 2008, p. 218 ss.

<sup>116</sup> G. Santagada, *L'intervento dei creditori e le controversie distributive*, in Delle Donne, *La nuova espropriazione forzata*, Torino, 2017, p. 284 ss.

una volta giunti in sede di distribuzione, tutti i creditori sarebbero posti sullo stesso piano, per cui non vi sarebbe più spazio per l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione, rimanendo solo la possibilità di esperire le controversie distributive di cui all'art. 512 c.p.c.; la seconda, invece, considerando la permanente attitudine del titolo esecutivo ad influenzare l'esito dell'esecuzione forzata per tutto il suo svolgimento, compresa la fase distributiva, ammetteva l'esperibilità del rimedio dell'opposizione all'esecuzione che, in questo modo, avrebbe potuto concorrere con le controversie distributive di cui all'art. 512 c.p.c.

In questo contesto è intervenuta la riforma del 2016, con la quale possono essere ancora dedotte in sede distributiva le medesime contestazioni sull'*an* o sul *quantum* del credito già proposte dal debitore o dal terzo assoggettato all'espropriazione in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., nei modi e nei termini di cui all'art. 512 c.p.c.; circostanza questa non ammessa dall'orientamento che qualificava il rapporto tra i due rimedi regolato dal criterio cronologico sviluppatosi prima della riforma, come già sottolineato sopra.

Tuttavia, per dare continuità all'orientamento che qualifica il rapporto tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. proposte dal debitore o dal terzo soggetto all'espropriazione in termini di alternatività escludente anziché di concorrenza<sup>117</sup>, si sarebbe dovuto concludere che il prezzo ricavato dalla vendita e ancora da distribuire non apparterebbe già più al debitore esecutato o al terzo soggetto all'espropriazione, ma rientrerebbe nella sfera giuridica dei creditori prima ancora che la distribuzione fosse definitiva.

In quest'ottica, i soggetti espropriati avrebbero potuto sollevare le proprie doglianze in nuovi e separati giudizi, successivi alla chiusura del procedimento esecutivo, attraverso la proposizione di rimedi risarcitori o restitutori dell'esecuzione ingiustamente patita, in quanto le decisioni sulle controversie sorte nella fase distributiva non avrebbero potuto generare alcun giudicato sostanziale vista la loro efficacia endoprocedimentale.

Se si fosse ragionato in questo senso, si sarebbe potuto asserire che le contestazioni sollevate in fase di distribuzione ex art. 512 c.p.c. fungerebbero da valvola di sicurezza del sistema, alla stregua di opposizioni tardive a disposizione del debitore o del terzo

---

<sup>117</sup> Sono fatti salvi i casi in cui i due procedimenti si coordinano mediante provvedimenti di riunione e di sospensione, anche parziale, del riparto.

proprietario soggetto all'espropriazione per contestare *an* o *quantum* dei crediti concorrenti.

La dimensione della definitività dei pregiudizi patiti dall'esecutato che sia coscientemente incorso nella decadenza di cui all'art. 615 c.p.c., con riferimento alle questioni di merito attinenti al credito del pignorante e, talora, ai crediti degli intervenuti muniti di titolo esecutivo, è stata oggetto di vari orientamenti da parte della dottrina, la quale, in ordine alle contestazioni proponibili nei due procedimenti, è apparsa divisa.

Secondo un primo orientamento<sup>118</sup>, l'esecutato non potrebbe più proporre una controversia distributiva qualora questa fosse fondata su fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito del creditore procedente o dei creditori titolati intervenuti che siano anteriori al termine di decadenza di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. e che quindi avrebbero potuto farsi valere con un'opposizione all'esecuzione tempestiva.

La dottrina prevalente<sup>119</sup>, invece, ha ritenuto che il termine di decadenza in commento non potesse implicare alcuna preclusione in merito alle questioni deducibili dall'esecutato in sede di opposizione distributiva che, quindi, potrebbe fondarsi anche su fatti anteriori al termine decadenziale.

Quest'ultima tesi realizzerebbe una maggiore implementazione del diritto di difesa dell'esecutato oltre ad essere pienamente in linea con la normativa in vigore. Infatti, con la riforma del 2016, il legislatore non ha limitato l'ambito delle controversie promuovibili dall'esecutato in sede di riparto, che continuano ad avere ad oggetto la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti. Inoltre, il medesimo legislatore ha sancito espressamente l'inammissibilità dell'opposizione e, quindi, dell'azione esperibile ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c. e non dei fatti in essa deducibili. Parte della dottrina, nel merito, ha sostenuto che la lettera della legge non comporta di per sé che i fatti che non possono più essere posti come presupposto di un'opposizione all'esecuzione, non possano essere posti a fondamento di una discorde azione per finalità dissimili

---

<sup>118</sup> Cfr. A. Carratta, *Le più recenti riforme del processo civile*, Torino, 2017 p. 42; A. Crivelli, *(Alcune) questioni controverse in tema di opposizione all'esecuzione*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2017 p.124; P. Farina, *Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un'esecuzione ingiusta*, in *Rivista di diritto processuale*, 2017, p. 269 s.

<sup>119</sup> A. Saletti, *Le modifiche al sistema dei controlli esecutivi*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016, p. 2065; B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, p. 455; A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2017, p.2072; M. Cirulli, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata*, *Judicium.it*, 2017 p. 576; Giordano, *D.L. 3 maggio 2016, n. 59: la nuova opposizione all'esecuzione*, in *Giustizia civile*, 2016, p.4.

(l'opposizione distributiva). In particolare, si sostiene che *“preclusa l'opposizione all'esecuzione, non resta impedito al debitore di contestare l'esistenza e l'ammontare del credito in sede distributiva con l'effetto, circoscritto all'esecuzione in corso, di escludere totalmente o parzialmente il creditore dal riparto”*<sup>120</sup>.

Pertanto, alla luce di quest'ultimo rilievo, per poter sostenere che i fatti antecedenti alla scadenza del termine di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., che avrebbero potuto essere dedotti attraverso l'opposizione all'esecuzione, non siano più deducibili dall'esecutato in sede di riparto secondo quanto stabilito dall'art. 512 c.p.c., si dovrebbe dapprima attestare l'identità tra i due rimedi sotto il profilo oggettivo e funzionale. Solo in questo senso, si può sorreggere che la preclusione disposta rispetto alla proponibilità del rimedio oppositorio *ex art. 615 c.p.c.* comporti anche una limitazione inerente alla proponibilità dell'opposizione distributiva *ex art. 512 c.p.c.*

Allora, procedendo in quest'ottica, non vi è dubbio che la diversità oggettiva tra i due rimedi sia facilmente predicabile per coloro che aderiscono all'orientamento interpretativo che, dopo la riforma del 2005, configura l'oggetto delle controversie distributive come un diritto processuale al concorso il cui accertamento produce effetti endoexecutivi.

Ma le cose non cambiano poi molto se si ritiene che le controversie distributive abbiano ad oggetto le situazioni sostanziali, crediti o diritti di prelazione, il cui accertamento è in grado di generare effetti di giudicato sostanziale. Infatti, basta evidenziare come la differenza tra i due rimedi si ritrova comunque sul piano funzionale, tanto che l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione può produrre la caducazione di tutta l'esecuzione per tutti i creditori concorrenti, mentre l'opposizione distributiva può solo impedire, totalmente o parzialmente, la distribuzione del ricavato al singolo creditore che sia stato vittoriosamente contestato. In tal senso, Capponi ha affermato<sup>121</sup> che la differenza dei rimedi si riflette non sull'oggetto possibile, ma sulle concrete conseguenze del loro vittorioso esperimento. Già prima della riforma del 2016, tale differenza funzionale, sussistente tra i due rimedi, è stata valorizzata dalla dottrina per giustificare l'esperibilità dell'opposizione nella fase distributiva. Questa dottrina, infatti, ha ritenuto che, nonostante i casi in cui vi sia una probabile sovrapposizione fra gli oggetti dei due rimedi *“a giustificare l'esperibilità dell'opposizione di merito anche in fase distributiva*

---

<sup>120</sup> M. Cirulli, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata*, in *Judicium.it*, 2017, p. 576.

<sup>121</sup> B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, p. 455.

*contribuisce la specificità degli interessi sottesi; il che è quanto basta per ritenere che, pur potendosi invocare il mezzo ad hoc dell'art. 512 c.p.c., non vi sono preclusioni all'uso dell'art. 615 c.p.c. se giustificato sull'interesse a contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata*<sup>122</sup>.

In definitiva, se si condivide quanto sinora osservato, deriva che l'effettiva portata della riforma consiste nel precluderne la sua proponibilità durante l'intera fase liquidativa, per poi tornare ad essere ancora proponibile nella successiva fase di riparto ma col differente scopo di impedire la distribuzione del ricavato ai singoli creditori contestati<sup>123</sup>.

Per meglio esplicitare il tutto, quindi, la preclusione di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. riguarda l'azione e non i fatti deducibili con essa: la norma non prevede che i fatti posti a fondamento di un'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non possano essere posti a fondamento di un'altra azione con fini diversi<sup>124</sup>. Invece, se si rendesse incontestabile, in qualsiasi sede, il credito per il quale si procede, si rischierebbe di trasformare il processo esecutivo in strumento di accertamento sostanziale del diritto<sup>125</sup> ed inoltre si arriverebbe a concludere che i due procedimenti (ex artt. 512 e 615, comma secondo c.p.c.) sono identici sotto i profili oggettivo e funzionale. Solo in questo senso, come sopra anticipato, potrebbero giustificarsi le preclusioni in commento<sup>126</sup>.

Tuttavia, tale assunto non è condiviso da quella parte della dottrina che ravvisa ancora oggi una differenza sicuramente funzionale<sup>127</sup> tra i due rimedi, in quanto solo il caso di esito positivo dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. comporta la caducazione dell'intera esecuzione per tutti i creditori concorrenti, al contrario di quanto accade per l'opposizione ex art. 512 c.p.c. la quale può solo impedire che avvenga la distribuzione in tutto o in parte della somma ricavata in relazione al singolo creditore contestato<sup>128</sup>.

---

<sup>122</sup> R. Tiscini, *Le controversie distributive di nuova generazione. Riflessioni sulla natura e sui rapporti con altri incidenti cognitivi*, in *Riv. Esec. Forz.*, 2015, p. 12.

<sup>123</sup> Cfr. B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017 p.455.

<sup>124</sup> Cfr. A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2017 p. 2072; M. Cirulli, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata*, *Judicium.it*, 2017, p. 576.

<sup>125</sup> Cfr. M. Cirulli, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata*, *Judicium.it*, 2017.

<sup>126</sup> Alla medesima conclusione giunge anche l'orientamento secondo il quale oggetto delle controversie distributive sia il diritto processuale al concorso.

<sup>127</sup> L'opposizione all'esecuzione ha come oggetto l'accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione forzata. Si veda in tal senso il capitolo primo della presente trattazione.

<sup>128</sup> Cfr. B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, 2017, p. 455.

Si può, quindi, concludere rilevando che, in seguito alla riforma, il termine decadenziale ha acquisito una portata preclusiva delle contestazioni di merito solo relativamente alla fase liquidativa. Esse potranno, in tal modo, essere nuovamente proponibili nella successiva fase del riparto con il diverso fine di impedire la distribuzione della somma ricavata.

Inoltre, seguendo l'orientamento della dottrina prevalente<sup>129</sup>, si risolve altresì l'ulteriore questione relativa all'espropriazione con un unico creditore per la quale, secondo un dato orientamento, rimedio esperibile per evitare l'assegnazione all'unico creditore procedente sarebbe solo quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tuttavia, stante il termine di decadenza imposto dalla riforma, un simile orientamento indurrebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento per l'esecutato il quale non potrebbe ricorrere al rimedio di cui all'art. 512 c.p.c. nell'ambito dell'espropriazione con un solo creditore. Ne discende che, anche nel predetto caso, l'esecutato potrà fare ricorso all'opposizione ai sensi dell'art. 512 c.p.c. nelle modalità sopra previste.

### **3. Il rapporto fra l'opposizione all'esecuzione tardiva e le controversie distributive**

Un'ulteriore questione sollevata dalla riforma del 2016 riguarda la possibile sovrapposizione delle due opposizioni in commento nel caso di opposizione all'esecuzione tardiva ex art. 615, comma 2, c.p.c. Al fine di comprendere meglio il contesto entro il quale si svolge il predetto dibattito, occorre fare, ancora una volta, un passo indietro ed analizzare, seppur sinteticamente, la situazione *ante* riforma.

Due erano i principali orientamenti che si contendevano il campo.

Secondo un primo orientamento<sup>130</sup>, che valorizzava la circostanza secondo la quale la procedura espropriativa sarebbe retta dall'esistenza per tutto il procedimento del titolo

---

<sup>129</sup> Montesano, *L'opposizione all'esecuzione e le controversie distributive del ricavato*, in *Riv. proc. civ.*, 1957, p. 562. Si vedano, anche, Cass. 9 aprile 2013, n. 15654, in *Riv. Esec. Forz.*, 2013, p. 762 ss.; Cass., 25 giugno 2003, n. 10126, in *Riv. Esec. Forz.*, 2004, p. 247 ss.

<sup>130</sup> Cfr. E. Garbagnati, voce *Opposizione all'esecuzione*, in *Novissimo Digesto*, 1965 p. 1068; S. Satta, *La distribuzione del ricavato e l'opposizione all'esecuzione*, in *Rivista di diritto processuale*, 1953 p. 98; C. Delle Donne, *La Cassazione*

esecutivo, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. era esperibile anche durante la fase distributiva e fino alla sua conclusione: in quest'ottica, essa si poneva quindi in concorrenza con l'opposizione ex art. 512 c.p.c.

In seno a tale orientamento, alcuni autori<sup>131</sup> distinguevano i due rimedi dal punto di vista della legittimazione passiva, in quanto, mentre l'opposizione distributiva era esperibile nei confronti dei soli creditori non titolati, l'opposizione all'esecuzione era esperibile per contestare le azioni del creditore procedente e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Altri autori<sup>132</sup>, invece, distinguevano i due rimedi sulla base di un criterio funzionale: l'opposizione all'esecuzione era proponibile nei casi in cui, dal suo accoglimento, sarebbe potuta derivare la caducazione dell'intera procedura; diversamente, l'opposizione distributiva aveva la funzione di ridimensionare la posizione del creditore contestato.

Tale orientamento era stato, altresì, avallato da parte della giurisprudenza di legittimità<sup>133</sup>, la quale aveva concluso affermando che *“la diversità tra opposizione ex art. 615 c.p.c., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato della espropriazione forzata, ed opposizione ex art. 512 c.p.c. è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). L'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art. 512 c.p.c. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia ex art. 512 c.p.c., in detta fase di distribuzione, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Quando più non occorre stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 c.p.c., se l'intero processo esecutivo debba in modo irreversibile venire meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne*

---

*e la contestazione dei crediti nella fase di riparto dell'esecuzione forzata: ancora un'occasione mancata*, in *Giustizia civile*, 2002, I, 186.

<sup>131</sup> Cfr. S. Satta, *La distribuzione del ricavato e l'opposizione all'esecuzione*, in *Rivista di diritto processuale*, 1953 p. 98.

<sup>132</sup> Cfr. E. Merlin, *Le controversie distributive*, in *Il Processo civile di riforma in riforma*, Parte II, 2006 p. 150 ss.; S. Vincere, *Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato*, Padova, 2010, p. 252 ss.; R. Tiscini, *Le controversie distributive di nuova generazione*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2015, p. 5 ss.

<sup>133</sup> Si veda, in questo senso, la già citata sentenza della Cass. Civ. n. 22642/2012.

*l'ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'an exequendum, ogni controversia che, in detta fase insorga tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, comma 3, c.p.c.), costituisce controversia prevista dall'art. 512 c.p.c. da risolversi con il rimedio indicato da detta norma*<sup>134</sup>.

C'è stato, invece, chi<sup>135</sup>, muovendo dall'assunto secondo il quale il titolo esecutivo esaurisce i suoi effetti nella fase espropriativa, ha ritenuto che l'opposizione all'esecuzione fosse esperibile fino al momento della fase espropriativa, e che l'opposizione distributiva si configurasse quale sola azione esperibile in sede di riparto. Il presente orientamento si poneva, senza dubbio, in linea con quella parte della dottrina che qualificava il rapporto tra i due rimedi secondo il criterio cronologico.

In questo senso, fino alla fase del riparto, l'esecutato poteva esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, in questa fase, esperire solo l'opposizione distributiva di cui all'art. 512 c.p.c.

In questo contesto, l'introduzione della riforma del 2016 non ha segnato una svolta nel senso di una definitiva risoluzione del dibattito in atto. Essa, infatti, da una parte ha introdotto un termine di decadenza per proporre l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma dall'altra ha previsto i casi in cui la stessa possa essere proposta anche dopo la scadenza di tale termine per fatti sopravvenuti o non imputabili al debitore, la c.d. opposizione tardiva.

In tal senso, la riforma lascia ancora aperta la questione circa la concorrenza dei due rimedi, riproponendo di fatto il dibattito in dottrina sebbene con una sfumatura diversa.

---

<sup>134</sup> Vedasi Cass. Civ. n. 22310/2011.

<sup>135</sup> Cfr. V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, Vol. III, Napoli, 1957 p.123 ss.; L. Montesano, *L'opposizione alla distribuzione e le controversie sulla distribuzione del ricavato*, in *Rivista di diritto processuale*, 1957, p. 555 ss.

Secondo un primo orientamento<sup>136</sup>, la riforma del 2016 avrebbe definitivamente deposto a favore della tesi sulla successione cronologica tra i due rimedi oppositori, nel senso che in fase di riparto sarebbe esperibile solo l'opposizione distributiva di cui all'art. 512 c.p.c. In questo senso, sarebbe stata esaltata la distinzione tra la fase liquidativa e la fase soddisfattiva nella misura in cui la prima è retta dal titolo esecutivo, la seconda costituisce una mera conseguenza dell'avvenuta liquidazione del bene pignorato<sup>137</sup>.

In tale contesto, l'opposizione tardiva sarebbe esperibile nell'arco temporale che si colloca tra l'ordinanza di vendita o assegnazione e la chiusura della fase liquidativa. Nella fase distributiva, invece, secondo quanto già chiarito, troverebbe spazio solo l'opposizione distributiva. In questa direzione, si è osservato che la limitazione temporale del rimedio oppositorio esalterebbe *“la distinzione tra fase liquidativa e fase soddisfattiva, la prima retta dal titolo esecutivo, la seconda mera conseguenza dell'avvenuta liquidazione del bene pignorato a vantaggio dei creditori concorrenti”*<sup>138</sup>.

I sostenitori di questa tesi hanno ritenuto che l'opposizione tardiva, chiaramente ammessa dalla legge in presenza di fatti sopravvenuti o di non imputabilità del ritardo, potrebbe essere applicata esclusivamente all'interno di quella parentesi temporale che va dall'ordinanza che dispone la vendita o l'assegnazione fino alla chiusura della fase liquidativa. Una volta giunti nella fase distributiva, invece, l'opposizione all'esecuzione diventerebbe risolutivamente inammissibile: quindi, in tal caso, l'unico rimedio qui esperibile sarebbe quello di cui all'art. 512 c.p.c.

Secondo un opposto orientamento<sup>139</sup>, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva non incontrerebbe alcun limite temporale, tanto che potrebbe essere anche esperita in sede di riparto. Ma ciò potrebbe comportare un'ingiusta compressione del diritto di difesa dell'esecutato.

Si deve osservare come la limitazione temporale imposta alla proponibilità dell'opposizione all'esecuzione non può essere intesa come una conferma di quelle tesi che sottovalutano la funzione del titolo esecutivo nella fase distributiva. A tal fine, basti

---

<sup>136</sup> Cfr. B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, p. 454.; M. Farina, *L'opposizione all'esecuzione*, in C. Delle Donne, Torino, 2017, p. 821 s.

<sup>137</sup> Cfr. B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017.

<sup>138</sup> B. Capponi, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2017, p. 454 ss.

<sup>139</sup> Cfr. A. M. Soldi, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2017, p. 2072; M. Cirulli, *Le nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata*, Judicium.it, 2017, p. 572; A. Carratta, *Le più recenti riforme del processo civile*, Torino, 2017, p. 41.

considerare che il limite temporale è stato imposto all'inizio della fase liquidativa e che non si possa affatto sospettare del fatto che la fase liquidativa sia retta dal titolo esecutivo. In secondo luogo, non sembra accettabile che da una disposizione di legge, che fissa a chiare lettere un unico termine di inammissibilità tardiva dell'opposizione all'esecuzione, si voglia poi ricavare l'esistenza di un ulteriore termine di inammissibilità assoluta del medesimo rimedio oppositorio. Dall'esistenza di questo termine, l'esecutato non viene neanche avvertito in sede di pignoramento.

Da ciò, si può validamente considerare che, se il legislatore avesse voluto imporre un ulteriore limite temporale di inammissibilità assoluta, avrebbe dovuto dirlo esplicitamente e, quindi, nel silenzio della legge ed in via meramente interpretativa, non si può ricavare l'esistenza di un'ulteriore limitazione temporale che ostacoli l'operatività dell'opposizione all'esecuzione tardiva.

Interessante, per l'argomento in questione, è il rilievo di quella parte della dottrina che, partendo dalla lettura del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., mette in luce la possibilità per l'esecutato di opporsi all'esecuzione, per "fatti sopravvenuti", anche dopo l'ordinanza di vendita o di assegnazione. Il legislatore ha così previsto "un legame temporale tra l'opposizione all'esecuzione e i motivi addotti a suo fondamento"<sup>140</sup>, nel senso che l'opposizione è sì circoscritta a quei fatti preesistenti al provvedimento che autorizza la vendita o l'assegnazione, ma nel caso in cui si riscontrassero fatti sopravvenuti a quest'ultimo provvedimento, quindi inesistenti precedentemente, e tali da giustificare un'opposizione all'esecuzione, quest'ultima sarà ammessa anche in una fase successiva del processo esecutivo, ed in particolare anche nella fase distributiva che continua ad essere retta dal titolo esecutivo del precedente (e degli intervenuti, alla luce del principio dell'"oggettivizzazione" degli atti esecutivi affermato dalle Sez. Un. della Cassazione).

Non si comprenderebbe, infatti, per quale motivo si dovrebbe impedire all'esecutato di ottenere un risultato a lui vantaggioso attraverso l'azione di opposizione all'esecuzione tardiva che, diversamente non sarebbe conseguibile con il diverso rimedio dell'opposizione distributiva, stante la mancanza nella legge di limitazioni in tal senso.

Nella pratica, tuttavia, le forme del coordinamento tra i due rimedi sono ben più complesse. Una soluzione potrebbe essere rappresentata dalla rivalutazione degli

---

<sup>140</sup> A. Saletti, *Le modifiche al sistema dei controlli esecutivi*, in *Giur. It.*, 2016, p. 2062 ss.

orientamenti sorti in dottrina prima della riforma relativamente all'oggetto delle controversie distributive.

In tal senso, secondo l'orientamento che riconosce quale oggetto delle predette controversie il diritto processuale al concorso, con la conseguenza che la decisione che scaturisce dall'opposizione distributiva ha efficacia endoprocedimentale, al fine di ottenere una sentenza con effetti di giudicato esoprocedimentali sarà necessario esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Per l'orientamento, invece, secondo il quale l'oggetto della controversia distributiva è rappresentato da diritti di credito e prelazioni, l'utilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si potrebbe rinvenire nella possibilità di caducare l'intera esecuzione con effetto per tutti i creditori anche se la procedura è giunta in sede distributiva. Al contrario, l'opposizione ex art. 512 c.p.c. avrebbe quale unico effetto quello di impedire la distribuzione del ricavato nei confronti del singolo creditore attaccato.

Queste considerazioni vanno, oggi, rilette alla luce del più volte citato principio di "oggettivizzazione" degli atti esecutivi e della tutela al c.d. effetto purgativo della vendita forzata che deve essere riconosciuta ai creditori intervenuti titolari di un diritto reale di garanzia, di una prelazione iscritta o di un sequestro. Questi principi riducono, seppur non eliminano, le possibilità di recupero del debitore in caso di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione. Egli infatti avrà la possibilità di recuperare le somme dei creditori titolati intervenuti che non possono, alla luce del principio di cui sopra, reggere la procedura: si pensi al caso in cui l'esecutato non abbia potuto, per causa a sé non imputabile, denunciare il difetto originario del titolo esecutivo del creditore pignorante e intervengano nell'esecuzione creditori muniti di titolo esecutivo. In secondo luogo, egli potrà recuperare quelle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti *sine titulo* in virtù delle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. Si pensi, ancora, al caso in cui si abbia un difetto sopravvenuto del titolo esecutivo del precedente dopo l'ordinanza di vendita o di assegnazione e che successivamente alla caducazione del titolo intervenissero altri creditori, siano loro titolati o meno. In questo caso nessuno dei creditori potrebbe far proseguire la procedura, e se già giunti in sede di riparto, sarà solo l'opposizione all'esecuzione a dare la possibilità all'esecutato di recuperare l'intera somma ricavata dal bene espropriato. Ove, al contrario, si ammettesse in quella sede la sola opposizione distributiva, l'esecutato avrà il solo risultato di escludere dal riparto il creditore precedente e non anche gli altri intervenuti sulla base di un titolo (largamente inteso)

valido. Allora è ben evidente la specifica utilità che l'opposizione all'esecuzione ha anche in sede di riparto.

Per concludere, occorre fare un breve cenno al problema relativo al coordinamento tra il processo esecutivo non sospeso, di cui all'art. 624, comma primo, c.p.c., ed il giudizio di opposizione all'esecuzione disciplinato, invece, dall'art. 615 c.p.c.

Sebbene la dottrina auspichi un intervento del legislatore in merito, nelle more di tale possibilità, una parte di essa ha ritenuto di risolvere la questione proponendo una sorta di conversione automatica dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. nell'opposizione distributiva. Altra parte della dottrina<sup>141</sup> ha proposto, invece, di permettere al debitore di riproporre in sede distributiva le stesse contestazioni sollevate in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione. In questo senso, al giudice dell'esecuzione sarebbe consentita la valutazione circa la fondatezza ai fini dell'esercizio del potere sospensivo, di cui all'art. 512, comma 2, c.p.c.

Questa soluzione presenta il risvolto negativo di dover coordinare la contemporanea pendenza del giudizio di opposizione e della controversia distributiva. Tuttavia, nel caso di risvolto positivo, il debitore potrebbe usufruire non solo del rimedio della sospensione della distribuzione ex art. 512 c.p.c., ma potrebbe pure beneficiare delle garanzie previste<sup>142</sup> dall'art. 596, comma terzo, c.p.c. nel caso in cui la predetta sospensione non fosse concessa.

Alla luce di quanto finora analizzato, ne discende che la riforma del 2016, non solo non ha risolto precedenti problematiche relative ai rapporti tra i due rimedi oppositivi, ma ha ulteriormente complicato un quadro già saturo di orientamenti contrastanti.

In assenza di una soluzione univoca, occorre, in questo odierno contesto, affidarsi agli orientamenti maggioritari analizzando, caso per caso, tutti gli elementi del singolo procedimento.

---

<sup>141</sup> Cfr. Tota, sub Art. 512, in A. Briguglio, B. Capponi, *Commentario alle riforme del processo civile*, Volume II, 2007, p. 188; A. Crivelli, *(Alcune) questioni controverse in tema di opposizione all'esecuzione*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2017 p. 132; S. Vincre, *Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato*, Padova, 2010, p. 261.

<sup>142</sup> Si tratta della fideiussione autonoma.

## **RILIEVI CONCLUSIVI**

Il presente lavoro aveva come scopo l'analisi dell'istituto dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. alla luce delle intervenute riforme, nello specifico della riforma attuata con il D.L. n. 59/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 119/2016, e con il D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2005.

Le predette riforme hanno sollevato un acceso dibattito sia in dottrina, che in giurisprudenza, in merito a rilevanti questioni in materia di opposizione all'esecuzione, le quali si sono aggiunte ad un contesto già interessato da precedenti diatribe dottrinali. A tal proposito, si segnala, una su tutte, la querelle sulla natura dell'opposizione

all'esecuzione.

Nel corso del lavoro, si è avuto modo di soffermarsi sugli effetti della riforma del 2016, che si è imposta per la portata delle sue novità e delle conseguenze che dalla medesima sono derivate, fra le quali l'introduzione del termine di decadenza per la proposizione dell'azione di opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c. Prima fra tutte, si è posta la questione dell'efficacia della sentenza che decide dell'opposizione. Infatti, prima che intervenisse la riforma del 2016 e, quindi, fino a quando l'opposizione era proponibile lungo l'intero arco della procedura espropriativa, la sentenza che decideva sulla stessa aveva piena efficacia di giudicato anche al di fuori del singolo procedimento esecutivo. Con l'introduzione del termine di decadenza, parte della dottrina ha sostenuto la tesi secondo cui la sentenza che decide dell'opposizione all'esecuzione spieghi i suoi effetti solo in relazione a quel singolo procedimento, con efficacia puramente endoprocessuale. Il nuovo termine di decadenza ha, inoltre, sollevato dubbi di legittimità costituzionale in relazione ai principi del diritto di difesa e del giusto processo sanciti dagli articoli 24 e 111 Cost. Il rischio della loro violazione è stato paventato da parte della dottrina, che ha rinvenuto, con detta violazione, un vuoto di tutela a danno dell'esecutato tra la fase che va dall'ordinanza di vendita o assegnazione alla fase satisfattiva. Altra parte della dottrina si è espressa diversamente in merito, prevedendo che la novella comportasse un mero limite temporale all'azione, salvaguardato in ogni caso dalla possibilità di esperire la c.d. opposizione tardiva.

La riforma del 2016 è intervenuta, altresì, su problemi già esistenti, obbligando l'interprete a darne una nuova lettura.

Si tratta dei casi relativi all'applicabilità del termine di decadenza ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo e alla rilevabilità d'ufficio del difetto del titolo esecutivo.

Nello specifico, la prima delle predette questioni verteva sulla possibilità che il rimedio dell'opposizione all'esecuzione potesse essere utilizzato anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo o se, al contrario, fosse un rimedio esperibile dal solo creditore procedente. La questione si è, quindi, riproposta successivamente alla riforma anche alla luce dell'ulteriore modifica dell'art. 499 c.p.c. operata dalla riforma del 2005, portando a nuove ed importanti lacune normative a cui la dottrina ha cercato di dare una soluzione attraverso una lettura restrittiva della riforma stessa.

La seconda questione, invece, ovvero quella relativa all'esistenza in capo al giudice dell'esecuzione del potere di rilievo d'ufficio del difetto del titolo esecutivo, è stata rivista

nel senso che, in seguito all'introduzione del termine di decadenza, era necessario verificarne la sussistenza.

Anche in questo caso, non sono mancati orientamenti contrastanti in dottrina, la quale vedeva il rischio che al giudice dell'esecuzione spettassero funzioni di accertamento che erano originariamente di sua competenza. È stata la giurisprudenza di legittimità ad intervenire nel merito, cercando di dare una risposta definitiva alla questione e motivare la necessità di ulteriori poteri del giudice dell'esecuzione e del ruolo che questi era chiamato a ricoprire.

Ultima questione sollevata dalla riforma è stata quella relativa ai rapporti tra l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e l'opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., questione, questa, molto delicata che ha sollevato molteplici dubbi e contestazioni. Si è, infine, fatto cenno alla riforma attuata con il D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2005, che ha ridisegnato il volto dell'opposizione distributiva.

Con questa riforma, è stato modificato il procedimento di opposizione in fase distributiva che, da vero e proprio processo cognitivo, è passato ad essere un procedimento sommario, incidentale rispetto al processo esecutivo. Tale ribaltamento di prospettiva si è conseguentemente riflesso sull'efficacia della decisione che scaturisce dal predetto procedimento. La riforma, infatti, ha modificato l'art. 512 c.p.c., il quale ora prevede che il procedimento si chiuda con ordinanza anziché con sentenza. Ne discende che le controversie sorte nella fase distributiva non generano alcun giudicato sostanziale avendo efficacia endoprocedimentale.

Alla luce dell'analisi condotta, si può affermare che lo scopo più volte ricordato delle intervenute riforme nel senso dell'economicità e dell'accelerazione dei procedimenti esecutivi, è stato realizzato dal legislatore in modo incompleto. Difatti, dall'analisi compiuta, è emerso che gli istituti introdotti si siano certamente pensati necessari per la realizzazione di procedimenti più snelli e veloci, ma che nella pratica hanno portato ad avere non poche contraddizioni e lacune, ancora oggi oggetto di studio da parte della giurisprudenza di legittimità e della dottrina, da sempre attente ad inquadrare la validità e l'efficacia nella pratica delle riforme intervenute, sollecitando, talvolta, il legislatore ad intervenire in maniera più organica, puntuale e coesa.

